

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 590<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1987

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,  
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
<b>SULLA MORTE DEL SENATORE PIETRO PISTOLESE</b>		<b>Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:</b>	
PRESIDENTE .....	3	«Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonchè autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale» (2323):	
BAUSI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> .....	3	PRESIDENTE .....	Pag. 12
<b>GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI</b>		* DE CINQUE (DC), <i>relatore</i> .....	12
<b>Discussione del documento:</b>		«Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 164, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia» (2324):	
«Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, comma primo, della Costituzione, di opinioni espresse dal senatore Raimondo Ricci» (Doc. XVI, n. 10) (in esito a una procedura d'esame della materia, svolta ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento).		PRESIDENTE .....	12
<b>Approvazione di ordine del giorno:</b>		* DE CINQUE (DC), <i>relatore</i> .....	12
VASSALLI (PSI) .....	3	«Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, recante misure urgenti	
RUFFINO (DC) .....	7		
BENEDETTI (PCI), <i>relatore</i> .....	7		

per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle Camere di commercio» (2325):		FILETTI (MSI-DN).....	Pag. 24
PRESIDENTE.....	Pag. 12, 13	BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia .....	27 e passim
* DE CINQUE (DC), relatore .....	13	LIPARI (DC) .....	34
«Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti» (2326):		<b>Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 2325 e autorizzazione alla relazione orale:</b>	
PRESIDENTE .....	13	PRESIDENTE .....	37
* DE CINQUE (DC), relatore .....	13	LAI (DC) .....	37
«Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 170, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784» (2327):		<b>Approvazione:</b>	
PRESIDENTE .....	13	«Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, recante misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle Camere di commercio» (2325) (Relazione orale):	
* DE CINQUE (DC), relatore .....	13	LAI (DC), relatore .....	38
GARIBALDI (PSI) .....	14	TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro .....	39
<b>Rinvio della discussione del disegno di legge n. 2284:</b>		<b>ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1987</b> .....	41
PRESIDENTE .....	15	<b>ALLEGATO</b>	
<b>Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2300:</b>		<b>DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO</b>	
PRESIDENTE .....	15	Trasmissione .....	42
VASSALLI (PSI) .....	15	<b>GOVERNO</b>	
<b>Discussione:</b>		Trasmissione di documenti .....	42
«Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 129, recante interventi in materia di riforma del processo penale» (2300) (Relazione orale)		<b>CORTE DEI CONTI</b>	
<b>Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:</b> «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 129, recante interventi in materia di riforma del processo penale»:		Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti .....	42
VASSALLI (PSI), f.f. relatore .....	15 e passim	<b>INTERROGAZIONI</b>	
* RICCI (PCI) .....	21	Annunzio .....	42
		N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore	

## Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Covi, Fassino, Granelli, Gusso, Meoli, Rossi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giust e Mitterdorfer, a Strasburgo, per attività del Consiglio d'Europa.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### Sulla morte del senatore Pietro Pistolese

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea). Onorevoli colleghi, è improvvisamente scomparso questa notte il nostro collega Pistolese. Ancora ieri egli è stato impegnato nei lavori della Commissione bilancio, continuando a svolgere, quale autorevole rappresentante dell'opposizione, una critica severa, ma costruttiva.

Desidero esprimere alla famiglia del nostro collega, al Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, agli elettori del collegio di Napoli, i sentimenti di cordoglio dell'intera Assemblea del Senato.

BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, vorrei associarmi alle manifestazioni di cordoglio per la scomparsa del caro collega senatore Pistolese, con espressioni di lutto rivolte al suo Gruppo, alla sua famiglia e a tutto il Senato.

### Discussione del documento:

**«Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, comma primo, della Costituzione, di opinioni espresse dal senatore Raimondo Ricci» (Doc. XVI, n. 10) (in esito ad una procedura di esame della materia, svolta ai sensi dell'articolo 50, primo comma, del Regolamento)**

### Approvazione di ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, comma primo, della Costituzione, di opinioni espresse dal senatore Raimondo Ricci» (Doc. XVI, n. 10), in esito ad una procedura di esame della materia, svolta ai sensi dell'articolo 50, primo comma, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Vassalli. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Onorevole Presidente, solo poche parole su questo documento, nonostante la sua grande importanza.

Ogni parlamentare è attratto dalla materia qui trattata e tanto più lo sono coloro che possono avere avuto occasione di studiarla in tempi passati nelle varie situazioni che si sono via via determinate. Preannuncio il mio orientamento favorevole, nel senso che approvo completamente la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (*Doc. XVI, n. 10*), in cui la Giunta stessa delibera all'unanimità che i fatti per i quali si procede — cioè un'azione civile intentata, per risarcimento danni da pretesa diffamazione, nei confronti di un nostro collega — ricadono nella prerogativa dell'insindacabilità sancita dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Se prendo la parola è solo per due ragioni. Innanzitutto, per sottolineare l'importanza dei contenuti e dei problemi sostanziali che la relazione affronta e le ragioni per le quali, a mio avviso, sono da dividerne le conclusioni; in secondo luogo, perchè non vi è dubbio che l'occasione ripropone un problema che potremmo definire processuale e regolamentare al tempo stesso: forse sarebbe bene — ancorchè i principi generali già ci additino la strada della sua soluzione — che nel futuro svolgimento dei lavori parlamentari, per quanto riguarda l'articolo 68 della Costituzione, la questione potesse essere definita espressamente attraverso una normativa scritta.

Le questioni sostanziali affrontate nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che si è occupata del problema, sono chiari: prima di tutto, se nella insindacabilità sancita dall'articolo 68 della Costituzione rientri ogni eventuale forma di responsabilità e quindi non solo la responsabilità penale, alla quale si riferisce anche l'inviolabilità di cui ai commi successivi dello stesso articolo 68, ma anche una responsabilità civile, come nella specie di cui si tratta, oppure una responsabilità amministrativa e, in particolare, disciplinare. Vorrei ricordare che su questo tema vi è una concordanza generale di tutti gli scrittori fin dai tempi dello Statuto albertino; è inutile che stia ad indicare tutti questi autori, già elencati in un mio vecchio scritto problematico, anche se non problematico su questo tema

specifico, concernente la materia trattata nel primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Al riguardo, l'accordo era dunque generale già quando vigeva lo Statuto albertino e tale si è mantenuto nell'interpretazione della Costituzione repubblicana. In sostanza, quando si parla di immunità in senso stretto, di irresponsabilità parlamentare, vi si deve fare riferimento nel senso più ampio, escludendo non soltanto una responsabilità penale, ma anche ogni e qualsiasi altra forma di responsabilità, e ciò a indispensabile tutela della funzione del parlamentare. Come ripetuto, si tratta di un problema non controverso, sul quale non vi sono mai stati dubbi e sul quale non occorre, pertanto, spendere altre parole per motivare la concordanza con le indicazioni contenute nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Il secondo aspetto — sempre di natura sostanziale — è relativo alla determinazione delle attività del parlamentare che rientrano sotto la dizione «opinioni espresse e voti dati» di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Nella specie di cui ci stiamo occupando, l'attività che in primo luogo veniva in questione come sfondo, come base dell'ulteriore attività del parlamentare messa sotto processo civile da un atto di citazione, era la partecipazione ad una Commissione d'inchiesta — nel caso in questione alla famosa Commissione d'inchiesta sulla P2 — e all'estensione di una relazione sulla stessa. Mi pare evidente anche in questo caso che il concetto di «opinioni espresse» e di «voti dati» debba abbracciare anche questo tipo di attività. Ho sempre manifestato l'avviso che nell'immunità rientrino anche le interrogazioni e le interpellanze, cosa che è sempre stata pacifica, ancorchè nel senso letterale esse potrebbero non rientrarvi, visto che nell'interrogazione si domanda e l'opinione è aggiunta od implicita, ma potrebbe anche non esservi; e la domanda potrebbe non essere di per se stessa un'opinione. Tuttavia nessuno discute sull'inclusione delle interrogazioni e delle interpellanze tra le attività del parlamentare tutelate dall'articolo 68 della Costituzione. Penso che sia giusta questa ulteriore messa a punto, questa esten-

sione che riguarda la partecipazione alla redazione di una relazione, e a maggior ragione il voto a tale relazione, nella quale sfocia l'attività svolta dal parlamentare nell'ambito di una Commissione d'inchiesta. Direi anzi che qui il problema è di ancor più facile risoluzione di quanto potrebbe esserlo per le interrogazioni e le interpellanze in quanto, appunto, si sfocia in un voto alla cui formazione si è partecipato.

Il terzo aspetto è quello più delicato: esso riguarda l'estensione di questa irresponsabilità ad attività del parlamentare strettamente connesse all'attività parlamentare vera e propria. Il punto è indubbiamente delicato perchè, ad esempio, nella materia delle interrogazioni e delle interpellanze, l'Assemblea sa che, o nei confronti di deputati (più spesso) o nei confronti qualche volta di senatori, il fatto di avere esplicitato in un'intervista giornalistica il contenuto di una propria interrogazione o interpellanza è stato visto, dalla autorità giudiziaria, come un fatto autonomo rispetto all'interrogazione o all'interpellanza e quindi suscettibile di quella censura — di carattere penale per diffamazione o di carattere civile per il risarcimento di danno da reato — a cui viceversa si sottraggono l'interpellanza o l'interrogazione in senso stretto. Vi sono stati, a questo riguardo, dei precedenti che sono stati variamente valutati. Tuttavia a me sembra che questo ramo del Parlamento si sia già ispirato nel senso di abbracciare la semplice e pura esternazione, l'esplicazione, alla pubblica opinione, sia pure attraverso la stampa, del contenuto di una propria interrogazione o interpellanza come un'attività propria del parlamentare, soggetta quindi all'insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Nel caso in questione ci troviamo in una specie analoga. Il senatore Ricci non ha fatto che riferire in un convegno il contenuto di atti alla cui asserzione e valutazione egli aveva partecipato. A me pare che questa proiezione tipica e limitata — perchè basta vedere gli atti della Commissione parlamentare e i fatti in essi risultati — consistente nell'esplicazione, illustrazione e affermazione del convincimento che i risultati dell'indagine erano condivisi e autorizzavano de-

terminate dichiarazioni, rientri nell'attività del parlamentare. Anche sotto questo profilo quindi che, ripeto, è l'unico che avrebbe potuto dare luogo a qualche perplessità (e sul quale si è più a lungo e giustamente soffermata la relazione della Giunta), questa connessione indissolubile tra l'attività vera e propria del parlamentare e la esplicazione di questa stessa attività in quel minimo ambito di esteriorizzazione, a cui pure l'attività del parlamentare deve portare, rappresenta una visione corretta e giusta.

La relazione si riporta giustamente a precedenti specifici di questa Assemblea, anche di questa legislatura. Tale garanzia — è scritto nel documento IV, numero 55-A del Senato, IX legislatura, citato nella relazione del senatore Benedetti — è necessariamente estesa a tutte quelle attività che della funzione parlamentare costituiscono antecedente, momento formativo, esplicazione. «L'attribuzione, infatti, di una facoltà formalmente garantita rischierebbe di rimanere una pura enunciazione se non comprendesse anche tutto ciò che è funzionale, connesso o consequenziale all'espletamento della stessa».

Si tratta peraltro di materia che, quando si esula dall'addebito consistente nella pretesa diffamazione (che è l'addebito più frequente) può sollevare perplessità, e quindi va esaminata in relazione ad addebiti di tipo diverso. Alla Camera il senatore Benedetti ed io, che abbiamo partecipato insieme alla Giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati (il senatore Benedetti in due legislature) sappiamo a quali casi vogliamo riferirci. Vi sono altre figure di reato nelle quali bisogna usare una estrema cautela; ma mi sembra, viceversa, che in virtù dell'affermazione di una connessione intima ed indissolubile, e, soprattutto, della funzionalità, della consequenzialità, rispetto all'espletamento di una funzione parlamentare già svolta, la fattispecie in esame non possa dare luogo a perplessità di sorta, come invece dettero luogo a perplessità ben altre e diverse fattispecie, con contrastanti decisioni adottate nella V e nella VI legislatura dalla Giunta presso la Camera dei deputati.

Detto questo, che mi porta a confermare di condividere pienamente la perspicua relazione del senatore Benedetti, resta, come ho

accennato, un interrogativo di natura processuale e regolamentare: come si procede in questi casi? Cosa accade?

Quando la questione nasce in sede penale (come finora è accaduto, di solito) e ci troviamo, ad esempio, di fronte ad una querela — il caso più recente è quello del collega Marchio che si trovò imputato per il contenuto di una interrogazione — il canale normale è chiaro ed indiscutibile: il magistrato è tenuto a chiedere l'autorizzazione a procedere, il ramo del Parlamento competente si accorge che non si tratta di materia di autorizzazione a procedere, ma di insindacabilità, ed emette una propria pronuncia nella quale afferma che, viceversa, il caso rientra nell'articolo 68, comma primo, della Costituzione. Pertanto vi è già una presa di posizione del Parlamento, quali che siano i suoi effetti giuridici, con cui si afferma che la fattispecie rientra nell'ambito dell'articolo 68, comma primo. C'è soprattutto il fatto che, in sede penale, il Parlamento viene a conoscenza della questione perchè vi è, in ogni modo, il canale obbligato attraverso cui il magistrato, procuratore della Repubblica, o pretore, sono costretti a passare, e cioè quello della richiesta di autorizzazione a procedere.

Peraltro, contemplata dal primo comma dell'articolo 68, è una causa di immunità, che qualcuno addirittura ha parificato, nella dottrina, alle cause di giustificazione. Non stiamo qui ad esaminare tutta la teoria delle varie concezioni sulle immunità e sulla loro collocazione dogmatica, ma non c'è dubbio che si tratta di materia sulla quale la magistratura, in teoria, potrebbe pronunciarsi, e ritenere che, in quel determinato caso, non si verte nell'ambito della insindacabilità. Mi sembra, allora, che si verrebbe a sollevare la strada del conflitto di attribuzioni tra il Parlamento e l'autorità giudiziaria. E forse questa materia potrebbe essere oggetto di una disciplina *ad hoc*.

Il caso è più delicato quando, come nelle specie di cui ci stiamo occupando, trattandosi di addebito di responsabilità diversa da quella penale, nella specie di responsabilità civile, il ramo del Parlamento ipoteticamente interessato potrebbe non venirne a conoscenza. Capisco che è il parlamentare inte-

ressato il quale, colpito da un atto di citazione, porterà per le vie che riterrà le più proprie all'attenzione del ramo del Parlamento al quale appartiene questa situazione, come nella specie è avvenuto, e permetterà al Parlamento una presa di posizione analoga a quella che si sarebbe avuta nel caso in cui, viceversa, ci si fosse trovati in presenza di una procedimento penale. Anche a questo proposito però potrebbe sorgere in seguito il problema di un eventuale conflitto con l'autorità giudiziaria, che non potrebbe estrinsecarsi se non nella forma del conflitto di attribuzioni.

Ho voluto aggiungere questi interrogativi di carattere processuale e regolamentare semplicemente per sottoporre alla meditazione dell'Assemblea — spetterà naturalmente alla prossima legislatura di occuparsene — questo problema, vale a dire se nella nuova disciplina che si viene dando a tutto l'articolo 68 della Costituzione, soprattutto nella regolamentazione interna dei due rami del Parlamento, non sia opportuno prevedere qualche norma che specifichi questa situazione, che indichi cioè una via procedimentale e regolamentare specifica nei confronti di queste materie o invece le mantenga all'interno di quel quadro nel quale finora si sono trovate senza aver dato luogo ad inconvenienti di rilievo, o se addirittura non si debba, a proposito dell'articolo 68, comma primo, allargare la terminologia «per le opinioni espresse e i voti dati» o stabilirsi qualche particolare congegno per quel che riguarda i rapporti con l'autorità giudiziaria.

Ma questa — ripeto — è materia del futuro, se non addirittura del futuribile, mentre io volevo solo cogliere quest'occasione per sottolineare la benemerita attività della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, presieduta dal senatore Benedetti, e per ricordare ai colleghi che abbiamo sul tappeto — se ne parlò infatti già tempo addietro sotto la presidenza Cossiga — il problema di un'eventuale nuova disciplina regolamentare dell'intera materia.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Ruffino il quale, nel corso del suo inter-

vento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

preso atto della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, comma primo, della Costituzione, di opinioni espresse dal senatore Raimondo Ricci (*Doc. XVI, n. 10*),

l'approva e passa all'ordine del giorno.

9.*Doc. XVI, n. 10.1*

CASTELLI, RUFFINO, GALLO, FLAMIGNI

Il senatore Ruffino ha facoltà di parlare.

RUFFINO. Onorevole Presidente, signori senatori, vorrei fare alcune brevissime osservazioni nell'illustrare l'ordine del giorno con il quale il Senato, preso atto della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, comma primo, della Costituzione, di opinioni espresse dal senatore Raimondo Ricci l'approva e passa all'ordine del giorno.

Il Senato, onorevoli colleghi, ha già avuto occasione di occuparsi di fattispecie analoghe a quella oggi in discussione, relativa al senatore Raimondo Ricci, in occasione dell'esame dei delicati e complessi casi concernenti i colleghi Vitalone e Marchio. Anche in quelle circostanze, prima la Giunta e quindi l'Assemblea erano pervenute unanimemente all'affermazione della validità nei casi di specie dell'applicazione dell'articolo 68, comma primo, della nostra Costituzione. Per la verità, i casi relativi ai senatori Marchio e Vitalone riguardavano richieste di autorizzazione a procedere, mentre qui siamo in presenza di una richiesta di risarcimento danni promossa dal colonnello Falde in seguito ad azione civile instaurata presso il tribunale civile di Roma.

La decisione della Giunta si fonda sul riscontro della sostanziale identità tra i fatti esposti dal senatore Ricci in un convegno svoltosi a Venezia, nel quale interveniva nella sua veste di vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia

massonica P2 e le affermazioni riportate negli atti e documenti della stessa Commissione di inchiesta. Mi pare quindi che la decisione cui è pervenuta la Giunta sia corretta. Essa è stata, tra l'altro, illustrata in modo estremamente lucido ed interessante nella relazione del presidente della Giunta stessa, senatore Benedetti. In tale relazione è stato utile richiamare una decisione, relativamente recente, delle sezioni unite penali della Corte suprema di Cassazione, pronunciata il 12 marzo 1983, nella quale si legge testualmente che la norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, secondo cui «I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni», riduttivamente è definita «di immunità» sia pure assoluta. Essa, invero, presuppone una più importante affermazione: la non ipotizzabilità sostanziale di alcun illecito, civile o penale, dei membri del Parlamento nell'esercizio delle funzioni proprie del loro mandato (opinioni espresse e voti dati), proprio perchè l'illecito presuppone sempre la violazione di un limite giuridico, mentre nessun limite può incontrare l'esplicazione del mandato parlamentare.

Condivido quindi la relazione chiara, lucida, estremamente interessante del presidente Benedetti, che desidero anch'io ringraziare per il modo estremamente obiettivo, sereno ed imparziale con cui ha presieduto in questa legislatura i lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Condivido infine anche l'intervento, come sempre estremamente puntuale, del presidente Vassalli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Ha facoltà di parlare il relatore.

BENEDETTI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, ringrazio innanzitutto i senatori Vassalli e Ruffino per l'intelligente e positivo contributo che, con i loro interventi e aderendo alle decisioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, hanno dato al nostro dibattito di oggi. Li ringrazio anche per le cose che sono state dette nei confronti della mia persona, perchè le inter-

preto come segno di un apprezzamento per tutti i componenti della Giunta, che in questa legislatura hanno lavorato con tanto impegno e passione.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, con unanimità di consensi, ha deciso che le opinioni espresse dal senatore Ricci, come relatore sulla loggia massonica P2 in un convegno svoltosi a Venezia nel dicembre 1983, sono riconducibili alla prerogativa dell'insindacabilità sancita dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Non intendo ripetere contenuti e motivazioni della relazione scritta, alla quale integralmente mi riporto. Ritengo invece opportuno richiamare gli aspetti delicati del problema più generale che il caso in esame ripropone alla nostra attenzione.

Si tratta del rapporto tra la massima prerogativa del parlamentare, comunemente definita immunità assoluta, e l'introduzione di un giudizio civile nel quale la suddetta prerogativa sia comunque messa in discussione. Il caso del senatore Ricci dimostra che la tutela dell'imperseguibilità per le opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni è affievolita nel processo civile, a differenza di quanto avviene in quello penale. Tale disparità pone quindi, in primo luogo, un problema di carattere sostanziale.

Infatti, quando le opinioni espresse da un senatore o da un deputato nell'esercizio delle proprie funzioni vengono assunte a fondamento di un'azione civile per il risarcimento del danno, l'Assemblea di appartenenza non ha strumenti diretti ed immediati di cognizione del caso. La presa di conoscenza da parte della Camera interessata è del tutto eventuale, è rimessa all'iniziativa del senatore o del deputato o del Presidente del suo Gruppo. Così è avvenuto nel caso del senatore Ricci.

Tuttavia il problema non risiede nel fatto che, prima o poi, l'Assemblea possa essere investita della cognizione della vicenda; siamo di fronte ad una questione di rilievo costituzionale e non di ordine pratico. Oltretutto, il canale non precostituito, ma eventuale, di informazione del Parlamento può risultare di più difficile praticabilità quando

un'azione civile sia esercitata, negli ambiti che stiamo discutendo, dopo la cessazione del mandato parlamentare, nella persona che ne era investita al momento in cui si verificavano le circostanze dedotte nel giudizio civile. Qualcuno potrebbe osservare che è ben difficile che si agisca contro un parlamentare a causa dell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche; si può rispondere che il Senato in questa legislatura si è occupato di una domanda di autorizzazione a procedere, presentata per opinioni espresse da un senatore nel corso di un dibattito in Assemblea. Mi riferisco al Documento IV n. 71, al Documento IV n. 71-A e alla discussione che se ne fece nella seduta del 9 luglio 1986: in quel caso il Senato poté prendere cognizione della vicenda perchè, trattandosi di un processo penale, vi era la domanda di autorizzazione a procedere. La richiesta fu presentata, per così dire, malamente; il pretore avrebbe dovuto emettere un decreto di improponibilità dell'azione penale. Ma l'istituto della autorizzazione a procedere consente comunque alla Camera interessata la diretta e immediata conoscenza dei casi nei quali sia configurabile la materia della insindacabilità. Inoltre, la domanda di autorizzazione a procedere ha un effetto di sospensione dell'esercizio dell'azione penale.

Possiamo quindi dire che, dalla vicenda in esame, emerge non soltanto un problema di diritto sostanziale, ma anche una connessa questione di diritto processuale. È vero che la decisione pretorile, di cui al richiamato Documento IV n. 71, nella sua anomalia non fa testo, ma intanto è avvenuta. In ogni caso, il problema riguarda le vicende nelle quali la insindacabilità va valutata non per la sua evidenza tipica, rilevabile formalisticamente, ma per i suoi contenuti. Il Senato, in questa legislatura, ha avuto modo di approfondire tale materia, alla luce della dottrina che schematicamente viene definita dei poteri impliciti: si vedano il Documento IV n. 7, il Documento IV n. 7-A, la discussione in Assemblea nella seduta del 14 marzo 1984 e, ancora, il Documento IV n. 55, il Documento IV n. 55-A, il Documento IV n. 55-A-bis e la discussione in Assemblea nella seduta del 5 marzo 1986.



Vorrei ricordare, a questo proposito, che il caso del senatore Ricci costituisce l'ulteriore conferma di una linea di tendenza che si va manifestando da qualche tempo e che deve essere attentamente valutata per le questioni che rende evidenti, per le innovazioni che suggerisce. Se mi è consentito, vorrei richiamare quanto fu scritto nella relazione di cui al Documento IV n. 71-A, comunicata alla Presidenza qualche giorno prima che venisse assegnata alla Giunta la questione relativa al senatore Ricci: «Bisogna considerare che oggi l'esigenza di informazione sull'attività del Parlamento è sensibilmente cresciuta, il controllo sociale su ogni aspetto della vita politica e istituzionale è divenuto più penetrante, riferire sull'attività delle Camere è per i membri del Parlamento un dovere più intensamente sentito e, comunque, più fortemente stimolato soprattutto dai mezzi di informazione, anche perchè le funzioni del Parlamento — quelle di inchiesta, ad esempio — investono settori ed aspetti sempre più vasti e complessi della vita del paese». In questo passo sono in gran parte anticipate le conclusioni successivamente adottate dalla Giunta in relazione al caso odierno: il senatore Ricci, infatti, fu invitato a svolgere la relazione sulla loggia massonica P2 in quanto vice presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta su quella loggia. Il convegno sui poteri occulti nella Repubblica, organizzato dall'assessorato affari istituzionali del comune di Venezia, fu presieduto dal presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2. Si chiedeva ai relatori, nei limiti consentiti, una informazione dall'interno dell'attività della Commissione d'inchiesta. E a tanto si limitò il senatore Ricci, il quale ripeté fedelmente e scrupolosamente il contenuto di atti propri dell'organo parlamentare al quale egli apparteneva.

Il punto che emerge con tutta chiarezza riguarda pertanto e soprattutto i casi nei quali l'imperseguitabilità per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari è frutto di una indagine interpretativa. Poco importa, a questo proposito, il fatto che il giudice civile possa svolgere egli questa indagine; nel giudizio civile la questione di imperseguitabilità potrebbe essere rimessa

preliminarmente all'esame del collegio, oppure potrebbe essere trattata insieme con il merito, dopo l'espletamento dei mezzi di prova, e così via dicendo.

Inoltre, il giudice civile potrebbe decidere escludendo l'insindacabilità. In tal caso, l'Assemblea parlamentare, sempre se informata dell'esistenza del giudizio e se convinta dell'insindacabilità, avrebbe l'onere di sollevare il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

In poche parole, ciò che appare grave è che alla previsione costituzionale della imperseguitabilità faccia riscontro, in caso di giudizio civile, ovviamente relativo alla imperseguitabilità stessa, una carenza di strumenti processuali di preventiva tutela della prerogativa costituzionale. L'Assemblea parlamentare in casi di questo genere interviene — se così posso esprimermi — di rimessa.

Queste riflessioni non fanno parte di un dibattito astratto, rilevante per i suoi contenuti, ma pur sempre riferibile a questioni pure di diritto costituzionale; al contrario, credo che possiamo essere tutti ben convinti anche dell'importanza pratica e dell'attualità che questi problemi rivestono per l'esercizio delle funzioni parlamentari, non escluso — voglio ancora ripeterlo — l'esercizio delle funzioni parlamentari d'inchiesta.

Infatti, da tempo si va consolidando nel paese la tendenza ad esercitare, in caso di delitti contro l'onore della persona, l'azione civile per il risarcimento dei danni piuttosto che il diritto di querela.

Molte ragioni concorrono a far maturare questa linea di tendenza: vi è la risaputa lungaggine dei processi penali; vi è l'incidenza dei frequenti provvedimenti di amnistia; vi è, non ultimo, il fatto che soprattutto nei processi per diffamazione, il querelante finisce spesso per apparire, almeno nei riflessi pratici e per gli effetti dell'informazione, una sorta di imputato.

Questa linea di tendenza è stata rafforzata dai contenuti della sentenza emessa il 17 aprile 1984 dalla prima sezione civile della Corte di cassazione. Con un po' di fantasia quella sentenza potrebbe essere interpretata, se non come un vero e proprio invito ad avvalersi del giudizio civile, almeno come un atto volto a ricordare ai cittadini che, in caso

offese all'onore della persona, esiste anche la sede del processo civile.

Nel caso di azioni civili proposte contro membri del Parlamento per il risarcimento dei danni da offese all'onore della persona, la tendenza può essere ulteriormente rafforzata dalla considerazione che di norma le Camere risolvono con il diniego, cioè sul piano della cosiddetta insindacabilità indiretta, le relative domande di autorizzazione a procedere.

Poco più di venti giorni fa, un quotidiano a grande tiratura ha dato notizia di un'azione civile per risarcimento dei danni esercitata contro un membro della Camera dei deputati a seguito di espressioni che si assumevano da lui pronunciate nei confronti di un cittadino. «Come ti aggiro l'immunità parlamentare», così iniziava il servizio giornalistico. Non conosco i termini della vicenda, di cui in ogni caso non sarebbe opportuno parlare perchè riguarda l'altro ramo del Parlamento. Aggiungo che è giusto che l'esercizio dell'azione civile non sia valutato attraverso un istituto paragonabile all'autorizzazione a procedere quando le ritenute offese all'onore di una persona siano state pronunziate da un membro del Parlamento, al di fuori dell'esercizio, in forma tipica, delle sue funzioni.

La ragione storica dell'autorizzazione a procedere — lo sappiamo tutti e non starò a ripeterla — è legata alla natura pubblicistica dell'azione penale. E anche oggi non si può escludere che la magistratura, pur costituzionalmente definita «autonoma ed indipendente», possa qualche volta ed in qualche modo divenire strumento di manovre non limpide, realizzabili con l'esercizio dell'azione penale e volte a turbare lo svolgimento delle funzioni parlamentari.

Questa è la prima ragione del permanere dell'istituto dell'autorizzazione a procedere rispetto al processo penale, ma questa è anche la ragione della non previsione di analogo istituto nel caso di giudizio civile. Infatti, come è noto, il giudizio civile viene introdotto e portato a decisione per impulso di parte; non è possibile immaginare un intendimento persecutorio, attraverso di esso, da parte dell'organo dello Stato.

Ma il problema che oggi si pone e che è reso ancor più attuale dal caso sul quale

l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi tra poco è un altro: da un lato, siamo in presenza di un indirizzo delle Camere volto, per ragioni politico-costituzionali di tutto rilievo, ad affermare l'insindacabilità quando le opinioni espresse da un membro del Parlamento siano strettamente connesse al contenuto di atti parlamentari tipici; dall'altro lato, siamo in presenza di una tendenza che sembra cominciare a privilegiare, anche nei confronti di membri del Parlamento, il ricorso all'azione civile nel caso di offese all'onore della persona.

È politicamente giusto preoccuparsi degli effetti che possono essere prodotti dall'impatto e dal conflitto che può determinarsi tra queste due linee di tendenza.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me è sembrato opportuno, anche perchè la legislatura è terminata, riproporre il problema e affidare queste ragioni di riflessione — se saranno ritenute valide — ai futuri membri di questo ramo del Parlamento.

Il problema fu sollevato anche nella richiamata seduta del 9 luglio 1986, nella quale furono ipotizzate soluzioni riconducibili, per il caso di insindacabilità, al sistema della pregiudizialità politica.

In sede dottrinale — voglio ricordare a questo punto un attento saggio di Pietro Di Muccio — dove è stata immaginata una eccezione di insindacabilità da prevedere con norma costituzionale. Quel che è importante è che sia iniziata una riflessione su una materia di tanto interesse politico e costituzionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervenuto lo scioglimento anticipato del Parlamento, quello al nostro esame è — almeno allo stato — l'ultimo caso in materia di competenza della Giunta che viene esaminato da quest'Assemblea. Io ho già riferito all'onorevole Presidente del Senato sull'attività svolta dalla stessa Giunta che ho avuto l'onore di presiedere. Signor Presidente, se lei me lo consente, vorrei ora rassegnare anche all'Assemblea un essenziale ragguaglio di tale attività.

**PRESIDENTE.** Senatore Benedetti, la prego di procedere in questo senso, perchè pen-

so che l'argomento possa interessare tutti i colleghi.

BENEDETTI. Signor Presidente, la ringrazio. Nelle diverse materie di competenza abbiamo tenuto complessivamente 162 sedute. Tutte le domande di autorizzazione a procedere, formalmente 81, sostanzialmente 80 — vorrei poter aggiungere talune anche molto delicate — sono state decise. Con la deliberazione odierna, che riguarda un'ulteriore questione diversa dalle autorizzazioni a procedere, il Senato non ha pendenze in tema di immunità.

La verifica delle elezioni generali è stata compiuta superandosi di poco il termine posto dal nostro Regolamento, peraltro da sempre ritenuto ordinatorio.

Sono state riesaminate 84.748 schede elettorali. In tema di cariche rivestite da senatori e della loro compatibilità con il mandato parlamentare, è stata compiuta, sul piano istruttorio e per gli aspetti di discussione generale, un'attività ugualmente intensa. L'interruzione della legislatura non ha però consentito di condurre a termine questo lavoro quando era pressochè giunto a conclusione.

Sempre in tema di immunità parlamentari, la Giunta ha svolto un'indagine conoscitiva presso la Camera dei Comuni di Gran Bretagna, il Bundestag della Repubblica federale di Germania ed il Senato e l'Assemblea nazionale della Repubblica francese. I resoconti delle sedute dedicate a tale indagine sono già stati pubblicati e distribuiti. È stata anche curata e pubblicata in due volumi la raccolta sistematica di tutta la documentazione relativa alle immunità. Il materiale di un terzo volume, che tratta il tema della verifica elettorale, è pronto; non si è finora proceduto alla stampa poichè abbiamo voluto attendere la definizione, intervenuta soltanto di recente, dell'*iter* della legge sulle elezioni suppletive per il Senato.

Ho voluto dare queste informazioni perchè l'attività che da esse è documentata va attribuita all'impegno intelligente, continuo — lo ripeto — e per tanti versi appassionato, di tutti i membri della Giunta, come pure della sua segreteria e del personale tutto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, forse potrà apparire ingenuo, ma credo sia prima di tutto doveroso far sapere ai cittadini che i senatori compiono il loro dovere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, consentite alla Presidenza di associarsi all'affermazione finale del senatore Benedetti e di prendere atto del lavoro positivo svolto dalla Giunta da lui stesso presieduta.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori.

**È approvato.**

**Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:**

«Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonchè autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale» (2323);

«Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 164, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia» (2324);

«Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, recante misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle Camere di commercio» (2325);

«Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti» (2326);

«Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 170, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29

**maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784» (2327).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento in ordine ad alcuni disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo reca: «Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale».

Ha facoltà di parlare il relatore.

\* DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in argomento legittima di per se stesso, con il suo titolo, i motivi di urgenza e di necessità. Si tratta di provvedere all'integrazione della spesa, già prevista ma rivelatasi insufficiente, per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego: sappiamo bene quanti e quali contratti, anche di notevole importanza, siano stati recentemente rinnovati.

In materia di fondo sanitario nazionale, l'urgenza è *in re ipsa* e lo stesso dicasi per il fondo comune regionale e per il fondo ordinario per la finanza locale, nonché per la corresponsione di anticipazioni al personale, derivanti da una procedura ormai invalsa nella prassi in base alla quale, in attesa del perfezionamento dei conteggi e dello sviluppo di tutti i calcoli, si dà luogo alla corresponsione di tali anticipazioni al personale che ne ha diritto.

La 1ª Commissione permanente, esaminato sotto il profilo della necessità e dell'urgenza il disegno di legge suddetto, ha ritenuto all'unanimità di poter riconoscere al decreto-legge che ne costituisce l'oggetto la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente

in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 2323.

**Sono approvate.**

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 164, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia».

Ha facoltà di parlare il relatore.

\* DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, anche per questo provvedimento la 1ª Commissione ha ritenuto all'unanimità di riconoscere la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza. Credo che la semplice lettura, sia pure a volo d'uccello, della relazione che accompagna il disegno di legge di conversione legittimi pienamente tale decisione. Siamo in un momento in cui negli istituti penitenziari, nel personale, vi è una viva e notevole agitazione, come il rappresentante del Governo ben sa, e certamente è stato necessario un immediato intervento di questa natura e portata per evitare che il malcontento degenerasse in protesta e che nelle carceri si creasse una situazione ancora più grave di quella attualmente in essere.

Per tali motivi, ripeto, la 1ª Commissione all'unanimità ha ritenuto di riconoscere i requisiti di necessità e di urgenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 2324.

**Sono approvate.**

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, recante misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonché per l'assegnazione di contributi straordinari alle Camere di commercio».

Ha facoltà di parlare il relatore.

\* DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in oggetto propone la conversione del decreto-legge con cui il Governo ha ritenuto di dover intervenire, sempre in via interinale, per evitare una soluzione di continuità nel gettito finanziario a favore delle regioni e di altri enti, nonché delle Camere di commercio, eventualità questa derivante dal fatto che non è stato ancora approvato definitivamente un testo già licenziato dalla Camera e trasmesso al Senato soltanto alla fine del dicembre 1986. Il decreto riproduce sostanzialmente il testo già approvato dalla Camera limitandolo però — e per ragioni commendevoli ed apprezzabili — solo all'anno 1987, anziché al triennio 1987-89. Riteniamo che tale intento da parte del Governo sia apprezzabile. In questo modo si assicura la continuità del finanziamento statale in sostituzione dei tributi soppressi già dalla riforma tributaria del 1971.

Anche a questo riguardo la 1<sup>a</sup> Commissione ha ritenuto di dover riconoscere all'unanimità la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 2325.

**Sono approvate.**

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti».

Ha facoltà di parlare il relatore.

\* DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, anche in questo caso la Commissione ha dato all'unanimità parere favorevole sul provvedimento in esame. Si tratta del decreto-legge con cui il Governo ha dettato disposizioni urgenti per provvedere al problema, anch'esso di estrema gravità, per cui sono *in itinere* diverse proposte di legge che purtroppo non sono state approvate; è stato approvato un testo dal Senato, ma la Camera non ha fatto

in tempo, per i noti fatti politici, ad approvarlo a sua volta e il Governo ha ripreso nel suo decreto quasi interamente le modifiche apportate dal Senato.

Si tratta di un provvedimento abbastanza articolato e complesso, ma che dà la possibilità di evitare i guasti che i problemi dello smaltimento corrono il rischio di recare al nostro sistema ecologico ed ambientale.

Pertanto, anche a questo riguardo, il giudizio della Commissione è stato unanime nel ritenere la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 2326.

**Sono approvate.**

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 170, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784».

Ha facoltà di parlare il relatore.

\* DE CINQUE, *relatore*. Su questo disegno di legge vi è stata in seno alla Commissione una certa discussione e, anche se le conclusioni sono state unanimi, nel voto sono state manifestate, tuttavia, notevoli riserve sia da parte del Gruppo comunista che da parte del Gruppo socialista, ritenendo che il decreto oggetto di conversione abbia travalicato i limiti che, sotto il profilo della legiferazione di urgenza, il Governo poteva e doveva rispettare.

In sostanza, con questo provvedimento, il Governo ha voluto affrontare, da un lato, il problema del finanziamento delle iniziative di risparmio energetico. C'è già una vecchia legge, la n. 308, sui problemi del risparmio energetico, che è giunta alla sua scadenza, e che ha bisogno di essere rifinanziata. Il Go-

verno ha ritenuto che fosse necessario, soprattutto in conseguenza della discussione in atto nel paese sul problema energetico dopo il noto incidente di Chernobyl dello scorso anno e dopo altri fatti, approfondire gli studi in questo campo.

Dall'altro lato, ma pur sempre legato ai problemi delle fonti di energie, c'è il problema del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui alla legge n. 784, che il Governo ritiene necessario mandare avanti, proprio perchè, altrimenti, la metanizzazione del Mezzogiorno subirebbe una soluzione di continuità ed un arresto che di certo non gioverebbe alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno stesso.

A questo riguardo — ripeto — in Commissione sono state manifestate alcune perplessità e ha avuto luogo una certa discussione; tuttavia, credo di poter dire che, infine, il voto sia stato unitario, anche se sono state espresse delle riserve da parte di alcuni Gruppi politici.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, do atto al collega De Cinque di aver fedelmente interpretato e riferito in ordine alle perplessità che, tuttavia, non hanno impedito l'adesione finale al riconoscimento dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza.

Perplessità, da parte mia, sussistevano sull'aspetto relativo all'urgenza, e vorrei ne venisse dato atto. Come il relatore ha ricordato, ci si preoccupa, nel decreto, da una parte, di finanziare lo sviluppo del programma di risparmio energetico e di utilizzo razionale dell'energia.

In proposito, va detto che il Parlamento si era già attivato, su *input* del Governo, tanto che le due Camere hanno esaminato per ben tre volte il disegno di legge a suo tempo presentato dal Governo. A tale proposito, evidentemente, quindi, le ragioni dell'urgenza non erano state ritenute tali dalle due Camere, atteso che la discussione in materia non era ancora esaurita al momento del loro scioglimento.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti relativi al programma di metanizzazione del Mezzogiorno, il Governo, a suo tempo, aveva presentato un disegno di legge che era stato approvato dalle due Commissioni competenti dell'altro ramo del Parlamento, la Commissione bilancio e la Commissione industria, e che quindi era giunto all'esame di questo ramo nell'ottobre scorso, senza peraltro esaurire il suo *iter*. Tale disegno di legge andava nella direzione di ratificare le decisioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Il Ministro del tesoro, infatti, avrebbe dovuto, in sede di legge finanziaria per il 1985, predisporre la ripartizione dei fondi complessivi secondo le indicazioni del CIPE.

Ebbene, nel decreto in esame a me pare che non si tenga conto di quell'impianto originario che prevedeva tra l'altro per il triennio 1985-1987 una spesa complessiva di 550 miliardi. Con il provvedimento al nostro esame, infatti, si autorizza un'ulteriore spesa — lo prevede l'articolo 3 — di 270 miliardi per l'anno 1987 e ciò a me sembra poco convincente, al di là del fatto — ripeto — che il Parlamento in materia si era riservato di decidere, prova ne sia che il disegno di legge approvato dalla Camera era all'esame di questo ramo del Parlamento ed evidentemente la Commissione competente non aveva valutato esservi al riguardo una situazione di straordinaria urgenza.

Questi sono i motivi che hanno fatto sorgere in me alcune perplessità, le stesse che ha espresso il rappresentante del Gruppo comunista, il quale, come me, peraltro, in Aula ha dato adesione in merito alle proposte avanzate dal relatore, senatore De Cinque.

Ho voluto, con il mio intervento, enunciare tali perplessità, che ritengo fondate soprattutto in rapporto ad un giudizio di opportunità politica, attesi i precedenti specifici con i quali il Parlamento ha avuto modo di esprimersi.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo

77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 2327.

**Sono approvate.**

**Rinvio della discussione  
del disegno di legge n. 2284**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè la 1<sup>a</sup> Commissione permanente non ha concluso, nell'odierna mattinata, l'esame del disegno di legge n. 2284, concernente: «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 101, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia», la discussione di tale disegno di legge viene rinviata alla seduta di domani.

**Autorizzazione alla relazione orale  
per il disegno di legge n. 2300**

VASSALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. A nome della 2<sup>a</sup> Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2300, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 129, recante interventi in materia di riforma del processo penale».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Vassalli si intende accolta.

**Discussione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 129, recante interventi in materia di riforma del processo penale» (2300) (Relazione orale)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con**

**modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 129, recante interventi in materia di riforma del processo penale»**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 129, recante interventi in materia di riforma del processo penale», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

VASSALLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, devo dire che questa è una relazione orale per davvero, perchè non dispongo di quegli appunti che qualche volta accompagnano simili relazioni. Infatti, sono stato incaricato all'ultimo momento, ieri sera, quando si è saputo che il collega relatore, senatore Coco, non poteva essere a Roma in tempo utile; pertanto sostituisco il collega che si è occupato della materia presso la Commissione competente in sede referente. Inoltre, mi trovo nella situazione che, pur essendo componente di quella Commissione, non ho partecipato nè allo svolgimento di quella relazione, nè all'esame che ne è seguito del provvedimento, in quanto la seduta si è tenuta mercoledì scorso in coincidenza temporale con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Questo lo dico per scusare fin da adesso, rispetto all'Assemblea, la pochezza della mia relazione e le prevedibili incompletezze ed insufficienze, e mi auguro che non vi siano imperfezioni, inesattezze o imprecisioni sulla materia che presenta tuttavia una certa complessità.

Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge di conversione di un decreto-legge che reca nel titolo «interventi in materia di riforma del processo penale». Vorrei fare innanzitutto un brevissimo cenno dei precedenti, ancorchè l'Assemblea li conosca o li intuisca.

Il primo precedente è rappresentato da un evento estremamente significativo per questa legislatura e potrei dire addirittura per la storia delle ultime legislature in Italia. Mi riferisco alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, con la quale è stata disposta la delega per il nuovo codice di procedura penale. Il discorso su questo nuovo codice di procedura penale si è sempre legato alla questione delle strut-

ture, ritenute sicuramente inadeguate sia rispetto al processo penale odierno che, ed in misura notevolissima, rispetto al processo penale futuro. Tale inadeguatezza è stata anche lo spunto di una serie di polemiche ritardatrici o tendenti a ritardare lo stesso iter del provvedimento principale, ossia la legge-delega per un nuovo codice di procedura penale, fino a sostenere che era addirittura inutile accingersi ad una tale disamina e conseguente approvazione se il discorso relativo alle strutture non fosse stato portato a termine in modo efficace ed efficiente.

Debbo ricordare che nel passato, certamente nella fase della prima legge-delega del 1974 e comunque nella fase immediatamente successiva, quando esisteva la commissione ministeriale che dette luogo al codice di procedura penale in conformità a quella legge-delega, presso il Ministero di grazia e giustizia furono istituite altre commissioni parallele ed in modo particolare una, denominata commissione delle strutture. Non so se in seguito sia mai stata rinnovata, ma certamente ciò dimostra che il problema delle strutture è stato sempre presente ai Governi precedenti.

Debbo inoltre ricordare, come antecedente immediato, le affermazioni integrative della nota preliminare dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1987, che il ministro Rognoni ci distribuì, le quali, alle pagine 14 e 15, dicevano: «Un notevole impulso al rafforzamento e all'ammodernamento dei supporti strutturali verrà dalla messa a regime operativa dello stanziamento finanziario per la riforma del processo penale. In relazione al relativo accantonamento» — che fu poi approvato nella legge finanziaria — «il Ministero mise a punto un disegno di legge per l'istituzione di un sistema informatico basato: a) sull'impiego di apparecchiature elettroniche, esteso a tutti gli uffici giudiziari anche nel settore della giustizia minorile, al fine di ammodernare e snellire gli adempimenti relativi al processo penale e di preordinare le strutture idonee alla riforma, nonchè al fine di acquisire ed elaborare in tempi reali i dati necessari; b) sulla tenuta in forma automatizzata dei registri previsti dai codici e da leggi speciali, riguardanti l'espletamen-

to dei compiti e dei servizi svolti dagli uffici giudiziari; c) sulla microfilmatura degli atti del procedimento penale, mediante sistemi ed apparecchiature idonee alla ricerca automatizzata anche del singolo atto, nell'ambito del fascicolo in cui è contenuto;» — e questo al fine di agevolare le varie parti processuali — «d) sulla attività di formazione e di aggiornamento per preparare personale giudiziario di ogni ordine al nuovo sistema processuale e alla gestione dei mezzi e delle strutture tecniche, oltre che dei nuovi strumenti normativi; e) sulla ristrutturazione degli edifici demaniali, destinati ad uffici giudiziari,» — ma questa parte è decaduta e non fa più parte del decreto-legge — «affinchè siano ampliati per soddisfare le esigenze derivanti dalla riforma; f) sull'attrezzatura delle aule di udienza e dei relativi locali.», ma anche questa parte non concerne più l'attuale decreto-legge. Infatti, il decreto-legge della cui conversione oggi si tratta, è stato, dopo queste note illustrative del Ministero di grazia e giustizia sullo stato di previsione della spesa del Dicastero stesso, seguito dalla messa a punto di un vero e proprio disegno di legge, che porta il n. 4334 e che fu presentato alla Camera dei deputati con il titolo «Interventi in materia di riforma del processo penale» e recante la data del 17 gennaio 1987.

In tale disegno di legge si dava una particolare esplicitazione, molto più ampia di quella delle note integrative, di queste necessità, facendosi tutte le previsioni di spesa in relazione a tutte le nuove ristrutturazioni destinate a servire — come si dice nell'intitolazione — il processo penale, anche se questo è uno dei punti più delicati della materia di cui ci occupiamo, in quanto, nei contenuti del decreto-legge e del relativo disegno di legge di conversione, vi è una dimensione molto più ampia di quella che concerne esclusivamente il processo penale.

Da questo disegno di legge, così come è accaduto per altri provvedimenti, il secondo Governo Craxi ha ritenuto di estrarre un decreto-legge, in considerazione del fatto che la spesa era stata ormai stanziata, che vi erano le previsioni della legge finanziaria e che vi era l'urgenza di specificare le previsioni in relazione alle quali questo capitolo



importante, relativo alla messa in opera della riforma del processo penale, che nel frattempo stava diventando definitiva attraverso l'approvazione della legge di delega, dovesse essere destinato. Il decreto-legge, infatti, ricalda in notevole misura, anche se con uno spostamento di articoli, il citato disegno di legge, pur avendone tolto tutta la materia relativa alla ristrutturazione degli edifici, all'ampliamento delle aule e ad altre cose e soffermandosi essenzialmente sui punti che rapidamente ricorderò all'Assemblea, facendo riferimento semplicemente all'intitolazione, o poco di più, degli articoli del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 129.

L'articolo 1 si occupa dell'istituzione di un sistema informatico e di elaborazione dati dell'amministrazione della giustizia e, per esso, voglio richiamare l'attenzione dell'Assemblea su uno spunto che ho già dato con le parole precedenti. Mentre il decreto-legge si appunta tutto su interventi in materia di riforma del processo penale e trae le sue premesse esclusivamente dagli articoli 77 e 87 della Costituzione, dalla legge 16 febbraio 1987, n. 81 (legge-delega per la riforma del codice di procedura penale) e, anche quando parla della ritenuta straordinaria necessità ed urgenza, si riferisce esclusivamente alla necessità di avviare le ristrutturazioni e gli ammodernamenti previsti dalla riforma del codice di procedura penale, per i quali la legge-delega ha posto scadenze ben precise e ravvicinate, poi, viceversa, troviamo nell'articolo di questo decreto-legge una estensione a tanti altri servizi dell'amministrazione della giustizia e non esclusivamente a quelli che riguardano la materia processuale penale. Questo è un punto che, sia pure avendo testè esaminato molto sommariamente questa materia, mi ha colpito. Sono andato a vedere come era trattato nel testo originario del provvedimento presentato alla Camera dei deputati e ho potuto constatare che già era stata scelta questa strada, cioè quella di approfittare del processo penale per allargare la previsione di queste novità a tutta l'amministrazione della giustizia nel suo complesso, ancorchè la formula contenuta nel disegno di legge era per una parte un po' diversa poichè faceva riferimento specifico

alla giustizia minorile e sembrava in un certo punto occuparsi solo della giustizia penale; peraltro poi altri articoli dimostravano che ci si voleva occupare dell'intera amministrazione della giustizia.

Oggi che ci troviamo ad esaminare il decreto-legge — sono stati considerati, sia pure con perplessità, i presupposti della necessità e dell'urgenza in una precedente seduta — non posso non notare che effettivamente vi è un certo divario tra la premessa formulata, in relazione alla straordinarietà e all'urgenza — poichè si sa benissimo che la commissione ministeriale sta lavorando alacremente per la redazione del codice di procedura penale — con esclusivo riferimento al processo penale, e, viceversa, i contenuti del decreto-legge, che si estendono ai campi più vari dell'amministrazione della giustizia, e speriamo con la possibilità di una efficacia che non si riverberi poi, invece, attraverso questa sua estensione, a danno dell'amministrazione della giustizia penale.

Comunque, volevo sottolineare appunto che questo sistema informatico e di elaborazione dati, di cui all'articolo 1, autorizza il Ministero di grazia e giustizia ad avvalersi di un sistema basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche, esteso a tutta l'amministrazione della giustizia. Si prevede, inoltre, che per la realizzazione e messa in funzione del sistema informatico il Ministero stesso possa stipulare uno o più contratti con imprese operanti in Italia, secondo un programma applicativo uniforme, e mi sembra una cosa ottima. Tutta l'esperienza dell'informatica ci indica che, effettivamente, queste sono strade che, almeno in linea generale, come orientamento, debbono essere percorse.

L'articolo 2 si occupa di un tema specifico ed importantissimo soprattutto per il processo penale, certamente, ma non esclusivamente per esso: la microfilmatura degli atti.

Tale articolo stabilisce anche in questo caso che «Gli atti del processo penale e quelli dei quali la legge impone la conservazione» — potete notare anche questa estensione al di là del processo penale ancora una volta — «possono essere microfilmati con utilizzazione anche dei sistemi ed apparec-

chiature che agevolano la ricerca del singolo atto nell'ambito del fascicolo nel quale esso è contenuto». L'articolo 2 aggiunge inoltre: «La microfilmatura è disposta dal Ministero di grazia e giustizia su richiesta dell'ufficio giudiziario presso il quale gli atti sono formati o custoditi, quando sia riconosciuta necessaria o utile al fine di agevolare l'esame degli atti in relazione al rilevante numero di essi». La preoccupazione dei maxi-processi è evidente anche in questo articolo.

Ritengo che sia importante e giusto — una norma di equità — quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2, secondo cui: «La spesa della microfilmatura degli atti resta a carico dello Stato anche nel caso di condanna dell'imputato». Cioè, l'imputato non viene a subire attraverso la sua condanna quell'onere assai maggiore che, in sé e per sé, non sarebbe strettamente necessario ed indispensabile alle ordinarie spese di giustizia, come dimostra il fatto che, fino ad oggi, i sistemi di conservazione e consultazione degli atti sono stati diversi. Ritengo, quindi, che questa sia — lo ribadisco — una norma giusta poichè stabilisce che l'imputato, anche se condannato, non debba subire anche gli oneri finanziari del progresso tecnologico.

Ognuno di questi articoli valuta l'onere finanziario per l'anno 1987. Vi è poi l'articolo 3 che prevede una commissione tecnico-amministrativa istituita presso il Ministero di grazia e giustizia, presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato e composta da una serie di funzionari di grado elevato, compresi tutti i direttori generali del Ministero, il provveditore generale dello Stato, un funzionario della direzione generale del catasto, e via dicendo, per finalità che poi la Commissione molto opportunamente attraverso un suo emendamento ha precisato, prevedendo che questa commissione tecnico-amministrativa ha il compito di individuare le linee, i programmi e i metodi di automazione.

Questa è la novità dell'emendamento presentato dalla Commissione e che non è contenuta nell'articolo del decreto-legge. Ho così poca simpatia per i decreti-legge che ne parlo sempre come se fossero una cosa di là da venire, mentre si tratta di provvedimenti già in vigore.

Venendo alle linee di automazione, si acquisisce un parere del dipartimento della funzione pubblica previsto dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e si crea anche un ufficio di automazione presso il Ministero di grazia e giustizia. A questo riguardo dico subito che si è al corrente, per vie che non sono ancora potute venire alla luce, perchè tra l'altro l'organismo competente si rivolge per i propri pareri soltanto al Ministero di grazia e giustizia, delle perplessità esistenti al riguardo nel Consiglio superiore della magistratura, sempre così vigile sulla propria funzionalità e sulla propria presenza in ogni attività di giustizia; non dico che esso voglia essere dimentico dell'articolo 110 della Costituzione, secondo il quale «spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia», perchè quello stesso articolo della Costituzione ha come primo inciso «ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura», che potrebbe autorizzare qualche scantonamento.

Comunque, in seguito a suggerimenti che mi sono pervenuti da alcuni colleghi che non fecero in tempo a raccogliere le otto firme per la seduta pomeridiana di oggi — d'altronde stiamo navigando in tempi difficili — ho fatto miei, come il solo autorizzato a proporli in queste condizioni, due emendamenti di cui poi tratterò e che sono stati presentati appunto per l'introduzione nella commissione tecnico-amministrativa di magistrati, nominati sempre da parte del Ministro di grazia e giustizia — perchè è quest'ultimo che ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione è responsabile di questi servizi — su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 4 del decreto-legge si occupa dei contratti per la gestione del servizio automatizzato e del servizio di microfilmatura: era molto opportuno che ci si occupasse di questi. Nell'ambito di questo articolo si fa una previsione quinquennale: «Nei primi cinque anni decorrenti dalla data del decreto con cui il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità del funzionamento del servizio automatizzato presso ciascun ufficio dell'Amministrazione, il Ministero di grazia e giustizia può affidare la gestione dei servizi auto-

matizzati alla società che ha realizzato l'impianto o ad altre specializzate nel settore». Mi si dice che tutti coloro che hanno esperienza nel campo dell'informatica considerano questa una provvidenza assolutamente necessaria, essendo il livello di informatizzazione del nostro paese non sempre tale da potere ogni pubblica amministrazione essere in grado di provvedere di per se stessa. Quindi, opportunamente si pone il limite del quinquennio.

Inoltre, si aggiunge: «La direzione tecnica dei centri informatici può essere affidata a persona estranea all'Amministrazione fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore, appartenente ai ruoli statali appositamente istituiti».

L'articolo 4 poi continua: «Fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore la microfilmatura e la gestione di tutti gli impianti necessari per la celebrazione di procedimenti penali» — qui si ritorna al solo settore penale — «possono essere effettuate da imprese operanti nello specifico settore, che danno sicuro affidamento di capacità professionale e di segretezza».

A questo riguardo colgo l'occasione per dire che la Commissione, molto diligente nell'esaminare il disegno di legge n. 2300, oltre a modifiche di scarsa importanza ma tuttavia significative a questo articolo 4, ha proposto un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7, che sancisce espressamente il segreto di ufficio, stabilendo che: «I soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7» — ecco perchè ho iniziato a parlarne in occasione dell'articolo 4 — «sono obbligati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale per tutto ciò che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attività di cui sono incaricati». Si tratta di una previsione estremamente opportuna, poichè lo stesso articolo 326 del codice penale si riferisce esclusivamente al pubblico ufficiale, mentre possono esservi soggetti non appartenenti in alcun modo alla pubblica amministrazione, come, del resto, è previsto dal provvedimento, incaricati di determinati servizi e per i quali è necessario che viga l'obbligo del segreto.

L'articolo 5 del decreto-legge si occupa dei contratti con imprese di servizi specialistici e prevede che nei casi di urgenza e di necessità il Ministero di grazia e giustizia possa stipulare uno o più contratti annuali con imprese di servizi specialistici per l'utilizzazione di mezzi meccanici idonei alla redazione di atti processuali compiuti dal giudice. Al riguardo, sappiamo bene che viene, per così dire, in campo a questo punto il problema della stenotipia, molto indietro nel nostro sistema giudiziario, anzi praticamente inesistente. Altri paesi invece, anche senza arrivare al caso degli Stati Uniti d'America, concepiscono lo stenotipista come un elemento essenziale e vitale del dibattimento, senza il quale il dibattimento stesso non può svolgersi; nelle corti americane — come tutti sanno — ci sono il giudice, il cancelliere (le cui funzioni non hanno niente a che fare con la verbalizzazione, ma sono importantissime e collaterali a quelle del giudice) ed un terzo personaggio, lo stenotipista, un elemento senza dubbio fondamentale e centrale del processo, in quanto permette la rapidità e l'immediatezza del processo stesso e la conservazione degli atti indispensabili per il dibattimento. È chiaro che si pensa sia a questo servizio specialistico che ad altri; non vi è dubbio comunque che nella situazione in cui ci troviamo oggi in Italia i contratti con imprese di servizi specialistici rappresentano un'esigenza di cui il decreto-legge bene ha fatto a tener conto.

L'articolo 6 si occupa delle modalità per la stipula dei contratti e su di esso non intendo per il momento soffermarmi se non per dire che lo stesso ammette che le spese relative ai contratti previsti dagli articoli 1, 4 e 5 possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, con esplicita esclusione peraltro di ogni forma di gestione fuori bilancio, rimettendo il parere sulla congruità della spesa al Provveditorato generale dello Stato.

L'articolo 7 si occupa dei consulenti esperti in materie tecniche e per la realizzazione delle attività di cui agli articoli precedenti, autorizzando il Ministro di grazia e giustizia ad avvalersi per cinque anni, mediante apposita convenzione, di consulenti esperti in

materie tecniche anche estranei all'amministrazione statale. Anche all'articolo 7 farà, quindi, riferimento la proposta tendente ad introdurre un articolo 7-bis, avanzato dalla Commissione e relativo all'obbligo del segreto. Non mi soffermerò per il momento sulle ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 7.

Sull'articolo 7-bis, proposto dalla Commissione, relativo all'obbligo del segreto, mi sono già soffermato.

L'articolo 8 del decreto-legge dà luogo, in modo del tutto particolare e puntualizzato, ad alcune di quelle perplessità che esprimo poc'anzi: mi è infatti sembrata per certi versi eccessiva l'estensione delle previsioni relative a determinati servizi, a cui fondamento si pongono, come ho già avuto modo di dire, l'urgenza e la necessità di dar vita al nuovo processo penale, ad una serie infinita di modelli, di registri e di altri atti che sono pure connessi all'amministrazione della giustizia. L'articolo 8 del decreto-legge così recita: «È autorizzata la tenuta dei registri previsti dai codici e da leggi speciali» — e tale previsione era già contenuta in un provvedimento presentato alla Camera dei deputati, del quale costituiva l'articolo 2 — «per l'espletamento delle funzioni dei servizi svolte dall'Amministrazione della giustizia.

I modelli dei registri e i moduli, da utilizzare in forma automatizzata, degli atti necessari per l'espletamento delle funzioni e dei servizi giudiziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia».

A tale proposito, si pone un importante problema sul quale mi soffermerò al momento opportuno, quando cioè esprimerò il mio parere su un emendamento che, sia pure *in extremis*, ma comunque in modo perfettamente rituale, otto colleghi senatori hanno presentato questa mattina per introdurre almeno una limitazione alla previsione, così generalizzata, della tenuta in forma automatizzata di tutti i registri previsti dai codici e da leggi speciali per l'espletamento delle funzioni dei servizi svolti dall'amministrazione della giustizia.

Vi è poi l'articolo 9, che giustamente si occupa del compenso per impegno straordinario del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Chiunque abbia un minimo di esperienza in questo campo conosce la necessità imprescindibile di questo lavoro straordinario per poter dare un apporto, ancorchè minimo, ad una maggiore rapidità dei processi penali e ad una maggiore funzionalità della giustizia. Si sa benissimo che vi è bisogno di questo prolungamento dell'orario d'obbligo e che esso supera, se il lavoro deve essere svolto in modo efficiente e produttivo, i limiti stabiliti dalla vigente normativa in linea generale per l'attribuzione della remunerazione relativa ad un numero complessivo di ore di lavoro straordinario. L'articolo fa riferimento alle richieste avanzate da ciascuna corte d'appello e procura generale, ma in definitiva qui veramente, con il carattere di urgenza che è alla base del decreto-legge in generale, si vuole stabilire che si possono fronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro connesse con questi adempimenti relativi ai processi penali.

L'articolo 10, infine, fa riferimento all'onere finanziario derivante dall'attuazione del decreto-legge, che valuta complessivamente in lire 46.920 milioni per l'anno 1987, e stabilisce come vi si possa provvedere con la riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero utilizzando lo specifico accantonamento «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale». La Commissione bilancio è stata interpellata al riguardo e ha espresso il proprio parere favorevole.

Onorevoli colleghi, di fronte a questo disegno di legge di conversione sono preso da un duplice sentimento: da un lato l'entusiasmo, la gioia nel vedere che esso fa immediatamente seguito alla legge-delega per il nuovo codice di procedura penale mentre si svolge alacremente il lavoro della commissione ministeriale diretto a tradurla nel provvedimento delegato e si comincia così a provvedere, perlomeno in questo campo così importante (anche se non in tutti i campi che erano investiti dal disegno di legge originario e sui quali la Commissione in sede refe-

rente ha richiamato l'attenzione), a questo lavoro importante relativo alle strutture; dall'altro lato quelle perplessità che nascono dalla delicatezza di materie di questo genere, dal fatto di provvedere con decreto-legge, sia pure con ragioni valide di necessità e di urgenza, come ho detto, su una serie di servizi, ed anche di deroghe alle leggi vigenti — ancorchè qualche volta si tratti di leggi vetuste, sempre in attesa di essere riformate, come quelle sulla contabilità generale dello Stato — e dal fatto di vedere che si debbono approntare dei provvedimenti di questo genere attraverso discussioni necessariamente affrettate e in fine legislatura, in cui qualche cosa può indubbiamente sfuggire essendo la materia estremamente delicata: poichè si tratta di affidamenti di incarichi, di servizi gestiti non necessariamente direttamente dal Ministero, di un complesso di provvidenze di per sè essenziali e fondamentali, ma tali che dovrebbero poter indurre ad un lavoro meno frettoloso di quello cui siamo costretti nel momento della conversione in legge del decreto-legge in esame.

Prevale però in me il primo sentimento. Trovo che il Governo precedente abbia fatto molto bene a portare avanti questo disegno di legge in forma di decreto-legge (è uno degli ultimi suoi atti) e mi auguro che, attraverso l'apporto che già è stato dato egregiamente dalla Commissione mediante una serie di emendamenti che in linea di massima condivido, attraverso l'apporto dello stesso Governo che ha presentato degli emendamenti, sia pure di carattere puramente formale ma certamente utili ad una messa a punto migliore del provvedimento, attraverso quegli emendamenti che anch'io all'ultimo momento propongo in relazione all'articolo 3 e, soprattutto, attraverso l'emendamento, che mi sembra importantissimo — lo dico subito, ma mi riservo di prendere nuovamente la parola — al primo comma dell'articolo 8, per escludere alcuni registri da queste previsioni, che ha una motivazione tutta sua, e non solo quella generale cui ho fatto riferimento, si possa arrivare, nonostante — ripeto — queste limitazioni di tempo e, diciamo, anche del nostro spirito, ad un provvedimento plausibile ed accettabile ri-

spetto al quale, nel suo complesso, il relatore esprime parere favorevole, raccomandandone, in conformità al mandato ricevuto, sia pure in via mediata, dalla Commissione in sede referente, l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ricci. Ne ha facoltà.

\* **RICCI.** Signor Presidente, colleghi senatori, signor rappresentante del Governo, la relazione, per la verità molto dettagliata e molto puntuale, esemplare per chiarezza oltre che per la sua capacità di essere esauriente, che ha svolto il senatore Vassalli, mi dispensa da un intervento più articolato di quello molto breve che farò. Meno male che il senatore Vassalli ha detto di aver dovuto improvvisare questa relazione! Mi domando cosa fa, quando non improvvisa, il senatore Vassalli, in tema di chiarezza e di approfondimento.

Desidero sostanzialmente esprimere l'orientamento e quindi il voto favorevole del Gruppo comunista in relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 129. Mi rendo conto — ed in questo senso condivido i sentimenti che da ultimo il senatore Vassalli manifestava — che, rispetto al desiderio, presente anche in me, di maggiore approfondimento, le ragioni dell'urgenza delle riforme o, meglio, degli interventi, dal momento che non si tratta di vere e proprie riforme, che si rendono necessari in tema di strutture per il servizio giudiziario in generale, soprattutto in vista dell'attuazione del nuovo codice di procedura penale, rappresentano un campo in cui si giuoca la credibilità stessa e, direi, la stessa praticabilità, l'efficacia di quell'importante traguardo legislativo che è stato dal Parlamento raggiunto il 16 febbraio scorso, con l'approvazione della legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Credo che qui vada — come del resto il relatore faceva all'inizio del suo intervento — sottolineata con grande forza questa esigenza. Se le riforme di struttura non interverranno in modo efficace e tempestivo, ma,

vorrei aggiungere, se insieme alle riforme di struttura non si farà strada anche una nuova cultura del processo, la cui formazione spetta ai magistrati ed agli avvocati, ma anche a quei corsi, a quelle scuole di approfondimento e di preparazione che sarà necessario ed opportuno istituire, una riforma significativa, come quella che il Parlamento dopo tanto tempo ha varato, rischia di non raggiungere risultati pari alle attese che vi sono nel paese, nel mondo giudiziario in particolare, ma presso tutta l'opinione pubblica, rispetto a questo passaggio importante che noi ci auguriamo possa segnare la nascita del primo codice organico della Repubblica italiana.

Ecco dunque che gli interventi sono necessari ed urgenti, e questa è la ragione sostanziale per cui, rispetto a questo intervento, noi esprimiamo un voto favorevole. Le ragioni dell'urgenza sono effettivamente particolarmente pressanti.

Nello stesso tempo, dobbiamo sottolineare la parzialità di questo intervento, sia rispetto al disegno di legge che è stato presentato alla Camera, sia, più in generale, in relazione al complesso degli interventi strutturali e di riforma che sono assolutamente indispensabili ed urgenti proprio per la messa a regime, per l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale: da quelli nell'ambito delle strutture fisiche, in particolare quelle edilizie che dovranno ospitare la nuova procedura, a quelli relativi al nuovo modo in cui, in relazione alle novità introdotte dal codice di procedura penale nell'ordinamento giudiziario, si dovrà far fronte al fabbisogno e alla dislocazione del personale — intendo riferirmi sia a quello della magistratura come a quello ausiliario — nonchè agli interventi collaterali, a cominciare da quello relativo al patrocinio per i meno abbienti, che rappresentano dei passaggi assolutamente indispensabili perchè il nuovo codice di procedura sia pari alle attese.

Non mi soffermerò ulteriormente su questi rilievi, ma ritengo sia molto importante richiamarli nel momento in cui, tuttavia, va valutato positivamente l'intervento del quale ci stiamo occupando, proprio per l'importanza che nel quadro generale di questa basilare

riforma esso assume. Si tratta, quindi, di un intervento da condividere, anche se molto parziale e, chiudendo su questo punto — per passare poi a brevissime considerazioni, perchè condivido in linea di massima quelle espresse dal relatore — vorrei ricordare che quando la legge-delega fu approvata qui in Senato, contemporaneamente ad essa fu votato all'unanimità un ordine del giorno con il quale il Senato impegnava il Ministro di grazia e giustizia a dare, entro tre mesi dalla definitiva approvazione della legge-delega, notizia del programma da lui predisposto in relazione alle strutture ed ovviamente all'utilizzazione di quei fondi che, proprio in relazione al nuovo processo penale, furono stanziati in sede di approvazione del bilancio. Vorrei a questo proposito ricordare che si tratta di una provvista di 600 miliardi da ripartire nell'arco di tre anni, che dovrebbe consentire di attuare — forse tale cifra non sarà sufficiente, ma certamente è abbastanza consistente — un programma che però deve essere sviluppato con grande impegno.

Di quali argomenti specifici e limitati poi si occupi il decreto è stato illustrato con molta puntualità dal senatore Vassalli e quindi non ho bisogno di ritornarvi sopra; vorrei però fare una considerazione di carattere generale perchè essa riguarda un po' tutti quanti i tipi di intervento predisposti. Come è noto, tali interventi concernono: all'articolo 1 l'informatizzazione dei servizi giudiziari, all'articolo 2 la microfilmatura degli atti, all'articolo 5 la redazione, secondo tecnologie moderne — che sono poi quelle indicate nella legge-delega — degli atti giudiziari, all'articolo 8 la tenuta in modo informatico — più precisamente l'articolo usa il termine «automatizzato» — dei registri giudiziari e al riguardo si pone quel problema di cui poi discuteremo, in relazione anche all'emendamento che è stato presentato, nel momento in cui arriveremo all'esame di tale articolo.

Ebbene, l'osservazione che vorrei fare e che riguarda tutti questi tipi di intervento — perchè questa è la sostanza del decreto-legge — è la seguente. L'urgenza che presidia a questo provvedimento è sostanzialmente quella di avviare, stante l'inadeguatezza in proposito delle strutture ministeriali e in

genere di quelle giudiziarie, quei contratti e quelle convenzioni con le imprese — e si tratterà essenzialmente di imprese private, anche se non necessariamente — che per capacità tecnica siano in grado di fornire un servizio che l'amministrazione non è in grado di produrre direttamente. Naturalmente questo solleva alcuni problemi, che sono stati affrontati anche durante la discussione in Commissione e che hanno suggerito alla stessa di apportare alcune modifiche al decreto-legge di cui si discute la conversione. Ad esempio, si è inteso proporre l'introduzione di quell'articolo sul segreto cui molto opportunamente il relatore ha fatto riferimento per la sua importanza. Tuttavia, non credo che ciò sarà sufficiente.

Credo che, laddove si chiede l'ausilio di personale tecnico non appartenente alla pubblica amministrazione, in particolare all'amministrazione della giustizia, nella redazione degli atti giudiziari, nella microfilmatura degli atti, nella informatizzazione dei registri ed in genere nella gestione informatica di tutti i processi, bisogna anche stabilire molto bene e chiaramente — non mi pare che sia questa la sede opportuna: se ne riparlerà in occasione del nuovo codice di procedura penale nel testo che esaminerà la Commissione, ma voglio fare questo rilievo perchè si tratta di un punto molto delicato e da tenere presente, anche da parte della commissione redigente ministeriale — quali siano i compiti e la collocazione dei dipendenti dell'amministrazione della giustizia, anche dal punto di vista delle competenze e delle figure giuridiche. Mi riferisco agli ausiliari che coadiuvano i magistrati nell'esercizio della funzione giudiziaria. Occorre anche definire la situazione dei soggetti non appartenenti all'amministrazione della giustizia, che hanno funzioni di supporto. Infatti, in mancanza di una precisazione, che comporta evidentemente obblighi e doveri molto precisi su questo punto, evidentemente si possono creare alcune aree di interferenza che probabilmente rischiano di andare al di là del problema del segreto e della riservatezza, che tuttavia la Commissione ha dovuto affrontare perchè si è resa conto della sua dimensione e portata.

Vi è anche da augurarsi che questa fase delle convenzioni e dei contratti con le imprese che possono rendere tali servizi sia precedente ad una fase successiva di messa a regime di un servizio diretto da parte dell'amministrazione della giustizia. Naturalmente, affinchè il servizio diretto dell'amministrazione della giustizia venga ristrutturato e reso efficiente occorre del tempo, certamente misurabile anche in qualche anno, tanto è vero che in diverse occasioni il decreto-legge in esame parla dei «primi cinque anni». Ritengo che questo punto debba essere sottolineato affinchè l'amministrazione della giustizia si muova in questo senso, superando le tradizionali carenze, insufficienze e ritardi, purtroppo da parte del nostro Gruppo politico più volte denunciati, rispetto alla necessità di una adeguata amministrazione della giustizia nel nostro paese.

A questo punto, mi preme fare l'osservazione cui prima facevo cenno e rispetto alla quale ho inserito tutta questa serie di incisi. Il provvedimento, in tutti i campi di intervento che ho elencato e che riassumo come informatizzazione, microfilmatura, redazione degli atti e automatizzazione dei registri, non applica o non tende ad applicare una norma generale estensibile a tutti i casi oltre che all'intero territorio nazionale. Infatti, la microfilmatura viene prevista, ad esempio, solo nel caso in cui venga richiesta ed autorizzata e la stessa redazione degli atti si riferisce soltanto a tali casi. Ora, mi rendo perfettamente conto che un approccio di questo genere (cioè interventi di questo tipo solo in determinati casi) corrisponde probabilmente ad una visione realistica delle cose, in quanto l'introduzione generalizzata di questi servizi per quanto riguarda tutti i processi evidentemente sarebbe forse di facile previsione sulla carta, ma estremamente più difficile nella realizzazione pratica. Ciò, tuttavia, non esime dall'osservare che questi servizi, soprattutto alcuni di essi, quali quelli relativi alla redazione degli atti, non possono rimanere fatti episodici, estemporanei, in qualche modo isolate all'interno di un sistema che, invece, continui per il resto a procedere secondo metodi tradizionali, ma devono

essere l'anticipazione di un sistema che deve progressivamente generalizzarsi a tutto il sistema giudiziario. Vorrei rivolgere un invito particolare al Governo e ai Governi futuri in relazione alla sottolineatura di questa esigenza. Credo sia importante che in questa sede parlamentare si sottolinei l'aspetto di anticipazioni di un sistema che, per diventare più complesso e perfezionato, ha bisogno di percorrere ancora una serie di tappe.

Vorrei ancora fare un'osservazione in relazione agli emendamenti che sono stati preannunciati e poi presentati dal relatore, che ringrazio in modo particolare per tale presentazione. Io stesso, a nome del mio Gruppo, avevo fatto presente al relatore l'opportunità dei due emendamenti presentati all'articolo 3. L'articolo 3, come i colleghi hanno potuto ascoltare, riguarda la costituzione di due organismi: una commissione tecnico-amministrativa, con i compiti che in sede di Commissione giustizia durante l'esame referente sono stati meglio precisati rispetto al decreto-legge originario e che sono di indirizzo, di determinazione delle linee, dei sistemi e così via; in secondo luogo, un organismo applicativo di questi indirizzi, che dovrà dedicarsi particolarmente alla scelta degli strumenti, in qualche modo delle macchine e non soltanto degli indirizzi, in attuazione delle linee determinate dalla commissione tecnico-amministrativa.

Vi era stato qualche dubbio in ordine all'opportunità della sussistenza dei due organismi, dubbi affiorati durante la discussione anche informale che vi è stata in Commissione giustizia. È stata poi opportunamente ritenuta la necessità dei due organismi, proprio per la diversa natura; non emergeva bene quale fosse la diversità della natura dei due organismi dal decreto-legge e credo che tale diversità, dopo le proposte della Commissione, emerga con maggiore chiarezza. Ciò che peraltro, sia nell'uno che nell'altro organismo manca, è la presenza, non dico di rappresentanti del mondo giudiziario (in quanto entrambi gli organismi vedono la presenza del Ministro, dei direttori generali e, ad esempio nel primo, dei rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia e così via), ma la presenza di magistrati, passatemi il termine, «operativi», cioè di magistrati —

molti di essi hanno ormai esperienza anche nel campo informatico — a contatto con la gestione concreta della funzione e dell'attività giudiziaria. È questa l'esigenza che, sia pure per tramite informali, il Consiglio superiore della magistratura ha fatto presente, come il relatore ha dato atto e come io stesso ho colto.

Per queste ragioni, a nome del mio Gruppo, posso esprimere il pieno consenso per i due emendamenti presentati dal relatore, del resto previo un confronto sul punto, e che tendono a far partecipare magistrati con esperienza di carattere operativo, e quindi in grado di supportare i due organismi, sia in sede di predisposizione delle linee generali, sia nella loro traduzione esecutiva, con i dati dell'esperienza della gestione giudiziaria concreta. Credo sia dunque opportuno che, in entrambi gli organismi, partecipino due magistrati, che dovranno essere nominati dal Ministro, peraltro su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

Non credo di dover aggiungere altre considerazioni. I limiti e tuttavia la positività e l'urgenza del provvedimento sono già stati sottolineati. Mi auguro, e auspico veramente, che peraltro quel più vasto quadro, che è indispensabile perchè il codice di procedura penale possa vedere la luce non solo formalmente ma vederla efficacemente, diventi veramente uno strumento che rappresenti un salto di qualità positivo per lo stato della nostra democrazia che necessita di un positivo e trasparente funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, specie nel campo penale.

Con questo auspicio, che rivolgo particolarmente come sollecitazione anche al Governo, esprimo il voto favorevole agli emendamenti e al provvedimento nel testo licenziato dalla Commissione giustizia in sede referente e come verrà ulteriormente modificato in quest'Aula.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

**FILETTI.** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, prendo la parola con l'animo affranto dal dolore nel



giorno in cui ci ha lasciato uno di noi, un amico, più che un fratello di tutti noi, il senatore Pietro Pistolese, che noi tutti, indipendentemente dal rispettivo colore politico, nel corso di tre legislature abbiamo apprezzato ed ammirato per il suo comportamento squisitamente cordiale ed umano, per la sua scrupolosa diligenza, per il suo elevatissimo senso del servizio e del dovere, per la sua notevole competenza professionale, politica e parlamentare, per la sua esemplare coerenza.

Oggi, fino alle ore 2, era con alcuni di noi, sereno, gioviale, forse felice, pronto a partecipare con la passione e l'entusiasmo di sempre alla nuova competizione elettorale, fiducioso di ritornare in Senato per continuare la sua missione.

Ho l'onore di parlare da questo microfono da cui egli era solito parlare e mi sembra di vederlo ancora una volta, di ascoltare ancora una volta la sua voce moderata ed appassionata, di apprendere da lui e di applaudirlo con convinzione. A lui il saluto, l'abbraccio, il grazie di tutti i componenti del mio Gruppo e, se permettete, di tutti noi.

Ringrazio vivamente lei, onorevole Presidente, i rappresentanti del Governo e tutti i colleghi per la cortese e sentita partecipazio-

ne di cordoglio, a nome del mio Gruppo e della famiglia dell'estinto.

Consentitemi ora di dedicare al carissimo ed indimenticabile Pietro questo mio breve intervento, con il quale intendo chiudere la mia quarta esperienza senatoriale, a conclusione di una legislatura, ancora una volta estinta *ante tempus*, che consente eccezionalmente gli ultimi sussulti per la conversione in legge di uno dei numerosi provvedimenti di urgenza che dal 1983 ad oggi hanno «alluvionato» il Parlamento.

La IX legislatura è stata caratterizzata da una stabilità fasulla, dalla stabilità dell'instabilità. La coalizione governativa, che per quattro anni ha vegetato tra contrasti sempre più esacerbati a causa della sua instabilità e delle contraddizioni interne ed esterne tra i suoi componenti, per vivacchiare è stata costretta a superare il *record* della emanazione dei decreti-legge, espoliando così in larga misura delle loro prerogative e dei loro poteri le due Assemblee legislative, e comunque esautorandole con la costrizione al *placet* della conversione strappato a volte dopo esami convulsi ed assai affrettati e a volte dopo reiterazioni anche plurime conseguenti a decadenze per il decorso dei termini costituzionali od a riezioni.

### Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue FILETTI). Si è spesso discusso sull'esistenza dei presupposti della straordinaria necessità ed urgenza e *pietatis causa* o per ragioni di opportunità non raramente è stato forzato il precetto costituzionale.

Anche il decreto-legge questa sera al nostro esame è frutto della instabilità governativa e politica e delle indecisioni governative e politiche e lascia perplessi in ordine alla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza.

L'esigenza del ponderoso e ponderoso impiego di nuove strutture, delle notevoli disponibilità di beni strumentali e dell'ammmodernamento e snellimento dei meccanismi e

dei servizi per attuare la riforma del codice di procedura penale ed evitarne il fallimento è stata unanimemente avvertita, ed anche la mia parte politica l'ha con forza e senso di responsabilità evidenziata nel corso dell'esame dei vari disegni di legge-delega protrattisi *in subiecta materia* per molteplici legislature e concluso alle soglie dell'anticipato scioglimento della IX legislatura.

Ben si sarebbe potuto e dovuto, a nostro avviso, affrontare e disciplinare legislativamente i problemi posti questa sera alla cognizione e alle decisioni dell'Assemblea coevamente e correlativamente all'esame e al licenziamento del disegno di legge-delega

che ha voluto introdurre in Italia un processo penale accreditato *sic et simpliciter* dall'aggettivo «accusatorio» in sostituzione del processo enucleato nel codice del 1930 che altrettanto *sic et simpliciter* si è voluto qualificare «inquisitorio».

In effetti, il nuovo processo penale, come quello tuttora operante, sarà un processo misto con più incisive caratterizzazioni accusatorie; tuttavia, la riforma comporta certamente l'esigenza di provvedimenti di rilevante entità al fine dell'adeguamento ed anzi della trasformazione del tessuto organizzativo e strumentale. A ciò si sarebbe potuto e dovuto pensare, da parte del Governo e del legislatore, contemporaneamente alle decisioni adottate in sede di riforma del codice di rito, intervenendo con congrue e ponderate determinazioni e senza limitarsi a demandare alla legge finanziaria del 1987 la previsione di fondi speciali limitati, peraltro, all'esiguo accantonamento di 600 miliardi di lire per il triennio 1987-1989.

Il ricorso al decreto-legge appare un tardivo e contingente ripensamento del problema, mentre si tratta di tutta una programmazione e definizione chiara e congrua di un complesso di esigenze che, se non tempestivamente ed idoneamente vagliate e tradotte in provvedimenti legislativi, attenderebbero certamente alla regolare applicazione della nuova normativa processuale e comunque ne ritarderebbero forse per lunghi tempi l'attuazione.

Nel merito, gli interventi proposti ed indicati nel decreto-legge in discussione con i suggerimenti emendativi prospettati trovano consenziente la mia parte politica, la quale esprime fin da ora voto favorevole. È da condividere infatti, la realizzazione di un sistema informatico e di elaborazione di dati esteso a tutta l'Amministrazione della giustizia che si basi sull'impiego di apparecchiature elettroniche. La microfilmatura degli atti del processo penale e di quelli dei quali la legge impone la conservazione costituisce strumento indispensabile ai fini processuali e per gli effetti sostanziali. È da augurarsi un'applicazione generalizzata di essa in tutti i procedimenti penali.

Non può peraltro denegarsi che difficil-

mente entro tempi brevi sia attuabile la sostituzione, assai costosa e radicalmente innovativa, di una nuova tecnica agli strumenti ordinari di lavoro adottati in atto da lunghissimi anni, oserei dire da oltre un secolo.

Utile e necessaria è l'istituzione di una commissione tecnico-amministrativa avente il compito di individuare le linee e i programmi di automazione e di un comitato tecnico cui è devoluto l'incarico di procedere all'esame preliminare dei piani e degli interventi e all'attuazione del sistema adottato, l'una e l'altro così come articolati nel testo suggerito dalla Commissione giustizia con gli emendamenti saggiamente proposti dal relatore, senatore Vassalli.

Altre norme del decreto-legge hanno carattere attuativo e per larga parte regolamentare e non ci sembra che meritino particolare trattazione. Opportuna è la proposta introduzione dell'articolo 7-bis, che sancisce l'obbligo, per i non appartenenti alla pubblica amministrazione, di mantenere il segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale per tutto ciò che venga a loro conoscenza a causa e nell'esercizio delle operazioni e delle attività di cui siano incaricati in dipendenza del provvedimento in discussione.

Infine, l'onere finanziario derivante dall'attuazione del decreto-legge ci sembra assai contenuto. Ci permettiamo di denunciare l'avvertita necessità di prevedere e determinare con altro o altri provvedimenti legislativi ulteriori e più consistenti risorse finanziarie. Di ciò si occuperà — dovrà occuparsi — la nuova legislatura che è alle porte.

A chiusura di questo intervento, che è brevissimo perchè *ruit hora*, in ciò confido, assicurando il mio impegno personale, se e in quanto la vicenda elettorale me lo consentirà, e quello della mia parte politica e formulando l'augurio che di ciò si occupino sin dai primi vagiti della X legislatura i senatori che ritorneranno e quelli che ingrediranno *ex novo* in quest'Aula. (*Applausi dall'estrema destra e dal centro*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VASSALLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, ringrazio vivamente il senatore Ricci per il benevolo apprezzamento che ha voluto esprimere nei confronti della mia improvvisata relazione e ne condivido le osservazioni, come del resto già risultava dalla relazione stessa. Ringrazio inoltre il senatore Filetti, sempre puntuale, attento e pronto ad affrontare ogni tema con straordinaria ed insuperata completezza e consapevolezza e con grande impegno. È inutile aggiungere che condivido anch'io, come dianzi l'intera Assemblea, la sua commozione per la repentina scomparsa del valoroso collega Pietro Pistolese, di cui ho sempre ammirato la presenza, la vivacità, la prontezza, la freschezza giovanile — possiamo ben dirlo — e la dedizione all'attività parlamentare ed al paese.

Sono lieto e confortato dal fatto che i due oratori intervenuti nel dibattito anche a nome dei rispettivi Gruppi abbiano condiviso la sostanza del provvedimento, date alcune incertezze da cui ogni tanto nella lettura di questi articoli ero assalito. Credo che non rimanga altro compito, restando nel solco di quella proposta di approvazione in linea di massima alla quale mi vincola il mandato datomi dalla 2<sup>a</sup> Commissione, che passare alla considerazione degli articoli e dei numerosi emendamenti ai quali ho già fatto riferimento nella relazione.

Non intendo aggiungere altro se non l'auspicio che gli interventi possano essere, ad opera del futuro legislatore, più ampi, approfonditi e adeguati di quanto non abbiano potuto essere quelli assunti in base all'urgenza attuale e che anche gli stanziamenti, come ha ricordato il senatore Filetti, possano essere adeguati a questa esigenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il mio intervento sarà estremamente breve, ma non posso esimermi, dopo aver rinnovato sinceramente l'espressione di cordoglio e di partecipazione per la scomparsa così drammatica del senatore Pistolese, dall'esprimere un duplice ringraziamento. Innanzitutto al relato-

re perchè improvvisando — ma facendolo da par suo — ha messo in luce le linee portanti di questo provvedimento come meglio non si sarebbe potuto fare. Vorrei anche ringraziare la Commissione giustizia e la Commissione affari costituzionali perchè, per la verità, il provvedimento ha avuto un suo corso affrontato da parte di tutti non soltanto con grande senso di responsabilità, ma anche con passione perchè abbiamo la sensazione che con esso forse arriviamo a compiere un passo concreto per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale da tanto tempo e così largamente atteso.

Osservazioni a ciò che è stato detto non intendo farne, se non due rapidissime, riservandomi poi di esaminare, in sede di discussione degli emendamenti, il contenuto dei medesimi e di esprimere in quella sede il parere del Governo. Mi rendo conto delle perplessità avanzate fundamentalmente dal relatore e poi anche dagli altri senatori intervenuti in relazione all'espansione delle iniziative contenute nel decreto al di là della materia strettamente penalistica. Tuttavia aggiungo che è ben difficile, in materia giudiziaria, arrivare ad una suddivisione assoluta tra le varie branche di essa: quando abbiamo parlato della giustizia minorile abbiamo coinvolto anche la volontaria giurisdizione. Come facciamo a tenere separati nettamente i vari aspetti che nel loro insieme caratterizzano il momento giudiziario? Mi rendo conto che tra questi ce ne può essere qualcuno un po' meno giudiziario e la cui peculiarità può essere presa in considerazione, così come è stato proposto dall'emendamento sul quale mi riservo di intervenire.

L'altra osservazione è che è vero che il provvedimento presenta due momenti, che questi possono essere entrambi assoggettati ad un esame critico: cioè che per un verso forse c'è troppo e per un altro c'è troppo poco. Non dimentichiamoci che esso rappresenta quantitativamente un po' meno del 10 per cento di ciò che è a disposizione, perchè così ha stabilito il Parlamento, come mezzi per soddisfare le necessità per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale; deliberiamo infatti su una spesa di 53 miliardi di lire rispetto al totale dei 600 che sono

stati sopra indicati. Mi rendo conto che forse è anche troppo, in relazione alle modalità, però occorre avere una visione di insieme che ci consenta, tra l'altro, di effettuare delle scelte di gradualità che in questo settore sono indispensabili. Vi è stato quindi, a mio avviso, un uso parsimonioso, prudente, ma al tempo stesso volto alle modalità future dell'intero complesso, che è necessario per giungere alla creazione delle strutture indispensabili per l'applicazione del nuovo codice di procedura penale.

I punti che sono stati oggetto delle indicazioni operative sono sostanzialmente quattro. Primo: l'iniziativa per microfilmature. Secondo: l'impegno per un modo di raccogliere gli atti del dibattimento attraverso sistemi di stenotipia o sistemi di video-registrazione o sistemi di registrazione, che già in questo momento si stanno sperimentando nel processo di Palermo. Il terzo momento è quella della ricerca digitalizzata dei documenti, perchè renderemmo forse vana anche la microfilmatura se non l'accoppiassimo con questo sistema, che ha già avuto un suo inizio di attuazione abbastanza progredito nel settore specifico dell'archiviazione notarile che è pur sempre di competenza, anche se meno diretta, del Ministero di grazia e giustizia. Infine, un sistema di *telecopier* che consenta, tra l'altro, di utilizzare, con la trasmissione per iscritto di documenti, quanto già il Ministero ha operato per sistemi quale il casellario giudiziario che è in funzione in quasi tutta Italia.

Rinnovo il ringraziamento a coloro che hanno contribuito con la loro opera ed i loro suggerimenti a rendere possibile questo provvedimento. Ringrazio il relatore per l'espressione conclusiva di approvazione del provvedimento proposto e mi auguro anch'io che presto ad esso possano far seguito, seppure attraverso il Parlamento ed il Governo che verranno, altri provvedimenti che rappresentano la logica conseguenza di quello che oggi io spero voglia approvare questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 1987, n. 129, recante interventi in materia di riforma del processo penale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Prima di passare all'esame degli emendamenti, informo che la Commissione bilancio e programmazione economica, esaminati gli emendamenti al decreto-legge, ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento, per quanto di sua competenza ha espresso parere favorevole.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 1.

*(Sistema informatico e di elaborazione dati dell'Amministrazione della giustizia)*

1. Al fine di ammodernare i servizi, di preordinare le strutture necessarie all'attuazione della riforma del processo penale, di snellire gli adempimenti relativi a tale processo, nonchè di acquisire ed elaborare in tempo reale i dati necessari e quelli comunque connessi al processo, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi di un sistema informatico basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche, esteso a tutta l'Amministrazione della giustizia.

2. Per la realizzazione e messa in funzione del sistema informatico il Ministero di grazia e giustizia può stipulare uno o più contratti con imprese operanti in Italia secondo un programma applicativo uniforme.

3. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 30.500 milioni.

#### Articolo 2.

*(Microfilmatura degli atti)*

1. Gli atti del processo penale e quelli dei quali la legge impone la conservazione pos-

sono essere microfilmati con utilizzazione anche dei sistemi ed apparecchiature che agevolano la ricerca del singolo atto nell'ambito del fascicolo nel quale esso è contenuto.

2. La microfilmatura è disposta dal Ministero di grazia e giustizia, su richiesta dell'ufficio giudiziario presso il quale gli atti sono formati o custoditi, quando sia riconosciuta necessaria o utile al fine di agevolare l'esame degli atti in relazione al rilevante numero di essi.

3. La spesa della microfilmatura degli atti resta a carico dello Stato anche nel caso di condanna dell'imputato.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 4.500 milioni.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

### Articolo 3.

(Commissione tecnico-amministrativa)

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita una commissione tecnico-amministrativa presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato e composta dal capo dell'Ispettorato, dal capo dell'Ufficio legislativo e dai direttori generali del Ministero, dal provveditore generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto designato dal Ministro delle finanze, dal direttore dell'ufficio automazione, dal direttore dell'ufficio organizzazione e metodi e da due tecnici esperti della materia scelti dal Ministro di grazia e giustizia.

2. Sulle linee di automazione, individuate dalla commissione di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia acquisisce il parere del Dipartimento della funzione pubblica previsto dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Ai fini dell'esame dei piani e degli interventi necessari per l'attuazione del sistema informatico è istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ufficio automazione, un comitato tecnico presieduto dal direttore dell'ufficio e composto da sei esperti in materia di automazione nominati dal Ministro

di grazia e giustizia su designazione del provveditore generale dello Stato.

4. Il comitato, in relazione a singoli progetti di sistema informatico o a specifiche esigenze di carattere locale, può proporre la propria integrazione con uno o più magistrati addetti agli uffici interessati. All'integrazione provvede il Ministro di grazia e giustizia.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*All'emendamento 3.1, comma 1, sostituire le parole: «e da due tecnici esperti», fino alla fine con le altre: «, da due tecnici esperti della materia scelti dal Ministro di grazia e giustizia e da due magistrati nominati dallo stesso Ministro su designazione del Consiglio superiore della magistratura».*

3.1/1

IL RELATORE

*All'emendamento 3.1, comma 3, dopo le parole: «provveditore generale dello Stato» aggiungere le seguenti: «e da due magistrati nominati dallo stesso Ministro su designazione del Consiglio superiore della magistratura».*

3.1/2

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. — (Commissione tecnico-amministrativa). — 1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita una commissione tecnico-amministrativa con il compito di individuare le linee, i programmi e i metodi di automazione. La commissione è presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato ed è composta dal capo dell'Ispettorato, dal capo dell'Ufficio legislativo e dai direttori generali del Ministero, dal provveditore generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto designato dal Ministro delle finanze, dal direttore dell'ufficio automazione, dal direttore dell'ufficio organizzazione e metodi e da due tecnici esperti della materia scelti dal Ministro di grazia e giustizia.

2. Sulle linee di automazione, individuate dalla commissione di cui al comma 1, il

Ministero di grazia e giustizia acquisisce il parere del Dipartimento della funzione pubblica previsto dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Presso l'Ufficio automazione del Ministero di grazia e giustizia è istituito un comitato tecnico per l'esame preliminare dei piani e degli interventi necessari e per l'attuazione dei sistemi adottati. Il comitato è presieduto dal direttore dell'Ufficio automazione ed è composto da sei esperti in materia di automazione nominati dal Ministro di grazia e giustizia sentito il provveditore generale dello Stato.

4. Il comitato, in relazione a singoli progetti di sistema informatico o a specifiche esigenze di carattere locale, può proporre la propria integrazione con uno o più magistrati addetti agli uffici interessati. All'integrazione provvede il Ministro di grazia e giustizia».

3.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

VASSALLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, ho già nella relazione chiarito che la Commissione si è data cura di precisare, attraverso gli emendamenti che ha presentato, i compiti della commissione tecnico-amministrativa prevista dell'articolo 3 del decreto-legge ed i compiti — vedi terzo comma di questo stesso articolo — di quel comitato tecnico che viene istituito presso l'ufficio automazione del Ministero di grazia e giustizia. Si tratta semplicemente di definire con scrupolo i compiti di questi organismi, senza peraltro intaccare gli organismi stessi.

Come abbiamo già sentito dagli interventi precedenti, non vi dovrebbero essere obiezioni su queste puntualizzazioni di cui si è data carico la Commissione in sede referente.

Onorevole Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti da me presentati come relatore, debbo solo fare una precisazione di carattere formale. Come ho già detto, questi emendamenti sono stati da me firmati perchè i colleghi proponenti non avevano fatto in tempo a raccogliere le firme nel termine prescritto; li condivido pienamente e li ho

fatti miei: e ciò dico sia in riferimento all'emendamento 3.1/1, sia in riferimento all'emendamento 3.1/2. Il significato è comune ed è quello di dare maggiore spazio in questo campo all'intervento dei magistrati. Sono al corrente che un parere in questo senso è già stato redatto ed inviato proprio questa sera al Ministro di grazia e giustizia da parte del Consiglio superiore della magistratura; probabilmente, esso contiene richieste ancora maggiori, ma questi emendamenti — come abbiamo sentito anche attraverso le esplicite adesioni che ad essi hanno dato i due oratori intervenuti nella discussione generale — rispecchiano l'accoglimento della esigenza di una maggiore presenza dei magistrati nonché della designazione presso il Ministero di grazia e giustizia di questi magistrati da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Pertanto, raccomando l'accoglimento di questi due emendamenti da me presentati, e di quello proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1/1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.1/2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

*(Contratti per la gestione  
del servizio automatizzato  
e del servizio di microfilmatura)*

1. Nei primi cinque anni decorrenti dalla data del decreto con cui il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità del funzionamento del servizio automatizzato presso ciascun ufficio dell'Amministrazione, il Ministero di grazia e giustizia può affidare la gestione dei servizi automatizzati alla società che ha realizzato l'impianto o ad altre specializzate nel settore.

2. La direzione tecnica dei centri informatici può essere affidata a persona estranea all'Amministrazione fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore, appartenente ai ruoli statali appositamente istituiti.

3. Fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore la microfilmatura e la gestione di tutti gli impianti necessari per la celebrazione di procedimenti penali possono essere effettuate da imprese operanti nello specifico settore, che danno sicuro affidamento di capacità professionale e di segretezza.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 9.500 milioni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nei primi cinque anni decorrenti dalla data del decreto con cui il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità del funzionamento del servizio automatizzato presso ciascun ufficio dell'Amministrazione, il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi, per la gestione dei servizi automatizzati, della società che ha realizzato l'impianto o di altre specializzate nel settore».

4.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

VASSALLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 4.1, anch'esso presentato dalla Commissione, concerne delle semplici modificazioni di carattere formale, che hanno trovato consenso sia in Commissione sia negli interventi che sono stati qui svolti e pertanto ritengo di non aver altro da aggiungere al riguardo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che il testo dell'articolo 5 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 5.

*(Contratti con imprese di servizi specialistici)*

1. Il Ministero di grazia e giustizia nei casi di urgenza e di necessità è autorizzato a stipulare uno o più contratti annuali con imprese di servizi specialistici per l'utilizzazione di mezzi meccanici idonei alla redazione di atti processuali compiuti dal giudice.

2. Il giudice, quando ai fini della speditezza del processo ritiene necessario avvalersi di mezzi meccanici, richiede, previa autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, le prestazioni previste nei contratti di cui al comma 1 alla impresa convenzionata avente sede vicino all'ufficio.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

*(Modalità per la stipula dei contratti)*

1. I contratti previsti dagli articoli 1, comma 2, 4 e 5 sono stipulati e le relative spese

sono eseguite anche in deroga alle disposizioni di cui alla contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Si applica, altresì, il disposto dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

2. Il parere sulla congruità della spesa è espresso dal Provveditorato generale dello Stato.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. — (*Modalità per la stipula dei contratti*).— 1. I contratti previsti dall'articolo 1, comma 2, e dagli articoli 2, 4 e 5 sono stipulati e le relative spese sono eseguite anche in deroga alle disposizioni di cui alla contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Si applicano, altresì, il disposto dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e l'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, come modificato dall'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7.

2. Per i contratti di cui al comma 1, il parere sulla congruità della spesa è espresso dal Provveditorato generale dello Stato».

6.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

VASSALLI, *f.f. relatore*. Anche in riferimento a questo emendamento avevo indicato già nella relazione quella che era la ragione di questa modifica, che — ripeto — è anch'essa di carattere prevalentemente formale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che il testo dell'articolo 7 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 7.

(*Consulenti esperti in materie tecniche*)

1. Per la realizzazione delle attività di cui agli articoli precedenti, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, per cinque anni, mediante apposita convenzione, di consulenti esperti in materie tecniche, anche estranei all'Amministrazione statale. Nella convenzione sono determinati il periodo di durata dell'incarico, la misura globale massima dei compensi attribuibili e le modalità per la liquidazione degli onorari la cui misura sarà determinata secondo i criteri fissati dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.

2. Ai componenti tecnici della commissione e del comitato di cui all'articolo 3 e ai componenti delle commissioni costituite per la riforma del codice di procedura penale, estranei all'Amministrazione della giustizia, è attribuito un gettone di presenza per ogni giorno o frazione di giorno, fissato con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Per l'attività preparatoria e di sperimentazione finalizzata alla riforma del codice di procedura penale, il Ministero di grazia e giustizia è altresì autorizzato ad acquisire collaborazioni di estranei all'Amministrazione della giustizia a norma degli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497, e dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 500 milioni.



Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis. (Segreto d'ufficio). — 1. I soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, sono obbligati al segreto di ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale per tutto ciò che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attività di cui sono incaricati».

7.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

VASSALLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, anche di questo emendamento abbiamo già parlato, esso rispecchia una necessità che la Commissione ha giustamente avvertito. Infatti, poichè i servizi in questione sono affidati a soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione ed investono ovviamente materiale che, per norme precise del codice di procedura penale, è attualmente — e potrà esserlo anche nel futuro codice — sottoposto al segreto, soprattutto per quello che riguarda le fasi precedenti quelle dibattimentali, era necessario prevedere l'estensione della fattispecie legale e penale dell'articolo 326 del codice penale, relativa alla rivelazione di segreti di ufficio, anche a questi soggetti, non appartenenti alla pubblica amministrazione, che vengono chiamati a svolgere i compiti elencati negli articoli 3, 4, 5 e 7 precedentemente esaminati. Anche su questo emendamento mi sono già espresso nella relazione e pertanto ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche in questo caso il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 8.

*(Tenuta dei registri in forma automatizzata)*

1. È autorizzata la tenuta dei registri previsti dai codici e da leggi speciali per l'espletamento delle funzioni dei servizi svolti dall'Amministrazione della giustizia.

2. I modelli dei registri e i moduli, da utilizzare in forma automatizzata, degli atti necessari per l'espletamento delle funzioni e dei servizi giudiziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo le parole: «È autorizzata la tenuta» inserire le seguenti: «in forma automatizzata» e dopo le parole: «delle funzioni» inserire la parola: «e».*

8.2

IL GOVERNO

*Al comma 1 dopo le parole: «previsti dai codici e da leggi speciali» inserire le seguenti: «, ad esclusione del registro d'ordine e del registro delle società tenuti dalle cancellerie commerciali dei tribunali ai sensi dell'articolo 100 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile,».*

8.1

LIPARI, TRIGLIA, CALCATERA, MARTORELLI, DI LEMBO, GARIBALDI, SELLITTI, ACCILI

*Al comma 2, dopo le parole: «dei servizi giudiziari» inserire le seguenti: «e penitenziari».*

8.3

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

LIPARI. Signor Presidente, se il contenuto del decreto-legge della cui conversione ci occupiamo fosse del tutto coerente al titolo che lo caratterizza, probabilmente di un emendamento di questo tipo non ci sarebbe stato bisogno. Confesso che presiedevo io la Commissione in sede referente quando abbiamo discusso su questo punto, senza peraltro aver potuto compiere quel previo esame così analitico ed attento del quale oggi il relatore ci ha dato conto.

Stamattina, riflettendo su questo testo, mi sono reso conto che oggettivamente in questo decreto vi è una sfasatura tra le intenzioni ed i contenuti, così come risulta dalla lucida esposizione che oggi ci ha offerto il relatore, una sfasatura tale da poter, in ipotesi, determinare una qualche disfunzione in sede applicativa. Il discorso diventerebbe invece molto delicato se si ritenesse possibile l'applicazione di questa normativa e dei connessi criteri di automatizzazione anche al cosiddetto registro delle imprese, consegnato al codice civile del 1942 e mai attuato, in quanto sempre surrogato dalla previsione transitoria di cui all'articolo 100 delle disposizioni di attuazione del codice civile stesso.

Rispetto ad un organico disegno di attuazione di questa «araba fenice» che è il registro delle imprese, il guardasigilli Martinazzoli si era fatto carico del problema con un molto articolato disegno di legge, che era stato già concertato tra i vari Ministri competenti e che mi sembra fosse già stato portato ad una prima deliberazione del Consiglio dei ministri. Tale disegno di legge organico, risultato del lavoro di una commissione appositamente costituita che aveva molto seriamente lavorato, non è potuto arrivare alla concreta approvazione da parte del Consiglio dei ministri ed alla presentazione in sede parlamentare per una serie di profili applicativi, della cui delicatezza non discuto e che certamente dovranno essere affrontati.

Peraltro, diventerebbe molto rischioso se, in ipotesi, si ritenesse, attraverso una interpretazione del testo del primo comma dell'articolo 8 di questo decreto-legge, a mio giudizio scorretta, estensiva, non propria, di

offrire al futuro legislatore, che dovrà organicamente disegnare i modi di attuazione del registro delle imprese anche nella sua dimensione informatica e nei suoi meccanismi di concreta gestione, una sorta di situazione già realizzata che in qualche modo potrebbe impedire l'organica realizzazione di quel disegno.

Su questi presupposti ed in questa chiave si colloca quindi l'emendamento in esame che ho presentato insieme ad altri colleghi appartenenti a tutti i Gruppi politici e che quindi esprime la piattaforma di un ampio consenso. Ovviamente mi sembra che il testo di questo emendamento debba essere inserito in una lettura dell'articolo 8 nel segno dei due emendamenti presentati dal Governo, che certamente realizzano una migliore enunciazione del testo.

A conclusione di questo mio brevissimo intervento e visto che non ci sono stati interventi del mio Gruppo politico in sede di discussione generale, mi permetto di apportare la convintissima adesione anche del Gruppo della Democrazia cristiana alla conversione del decreto-legge in esame, che sembra davvero essere uno di quelli che esigono maggiore attenzione proprio perchè certamente prospettano un profilo d'urgenza e sono funzionali ad una migliore e più rapida attuazione del nuovo processo penale. Indubbiamente sarebbe stata auspicabile una più organica e complessiva considerazione della materia; però certamente si tratta di un provvedimento molto serio ed impegnativo, che ritengo il Parlamento debba rapidamente convertire. (*Applausi dal centro*).

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 8.2 e 8.3, presentati dal Governo. Nel corso del mio intervento esprimerò inoltre il parere del Governo sull'emendamento testè illustrato dal senatore Lipari.

Gli emendamenti presentati dal Governo all'articolo 8 consistono sostanzialmente in correzioni di carattere materiale, tant'è che si parla del recupero di una terminologia ed è previsto l'inserimento dopo le parole «è autorizzata la tenuta» delle parole «in forma automatizzata» e dopo le parole «delle fun-

zioni» la parola «e». Se non si fosse inserito la frase «in forma automatizzata» non vi sarebbe stato motivo di predisporre un emendamento che ripropone una terminologia già usata dai vigenti testi di legge.

L'altro emendamento tende ad aggiungere, così come risulta dal titolo dello stesso articolo, dopo le parole «dei servizi giudiziari», le parole «e penitenziari». Tale inserimento è determinato dalla necessità di estendere le previsioni anche al settore penitenziario.

Ho accennato, nell'intervento di poco fa, come sia difficile arrivare ad una suddivisione precisa di ciò che è competenza penale e di ciò che è competenza non penale, ma che, tuttavia, contribuisce spesso alla formazione di un sistema che, complessivamente, si definisce come penale. Lo stesso registro delle imprese, la stessa annotazione delle cancellerie commerciali può darsi che abbia, specialmente in un settore come quello della criminalità organizzata dove la ricerca delle aziende, della loro titolarità è pressochè quotidiana e investe ogni procedimento, un'attinenza precisa. Tuttavia, mi rimetto all'Assemblea, sperando in ogni caso che questo provvedimento non stia a significare la soluzione indiretta che il Parlamento intenda dare alla *vexata quaestio* del sindacato dell'autorità giudiziaria sugli atti delle società: perchè fino a questo momento la collocazione materiale negli uffici del tribunale della cancelleria delle società, ha manifestato una competenza che si esplica anche attraverso la presenza della documentazione. Viceversa, vi è una linea di tendenza, che porta a far affluire esclusivamente alle Camere di commercio la tenuta dei registri, e ciò in qualche modo potrebbe indebolire il controllo giudiziario sugli atti e affronterebbe in linea impropria quello che, viceversa, è un problema da non sottovalutare. Comunque, sono sicuro che questo non è l'intendimento, nè tanto meno la lettera che esprime la volontà dell'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VASSALLI, *f.f. relatore*. Onorevole Presidente, il primo degli emendamenti presenta-

ti dal Governo, come chiarito dal sottosegretario Bausi, ha carattere meramente formale ed è estremamente opportuno accoglierlo.

Per quanto riguarda l'inserimento delle parole «e penitenziari» sono pienamente consenziente e mi pare sia essenziale.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Lipari, e firmato da otto senatori appartenenti a vari Gruppi politici, sono pienamente favorevole. Capisco alcune delle perplessità e delle riserve espresse dal rappresentante del Governo, peraltro non mi sento di dividerle, perchè, così come ha messo in rilievo il senatore Lipari, dobbiamo solo stare attenti a non fare inserimenti, duplicazioni e, forse, anche a correre avventure inutili sul piano della spesa che, in questa estensione, effettivamente non corrisponde alla intitolazione e ai presupposti, come ho già detto nella relazione, del decreto-legge che stiamo convertendo, a tutti i campi possibili ed immaginabili della giustizia. Il registro delle imprese è materia la quale aveva formato oggetto — come il senatore Lipari ha ricordato — di uno schema di disegno di legge proposto dal ministro Martinazzoli, sul quale non mi risulta in alcun modo che il suo successore abbia mai espresso dissenso e per il quale vi era stato il concerto dei Ministri competenti, che riguarda proprio l'istituzione del registro delle imprese. Questo provvedimento, che era semplicemente uno schema, non è mai stato sottoposto alla attenzione del Parlamento nè è stato approvato dal Consiglio dei ministri (nel senso che non ne ha trattato) ma è talmente articolato, talmente preciso, talmente studiato sulla base del codice civile per giungere a quell'adempimento al quale si manca da 45 anni (infatti, il codice civile prevedeva tale adempimento mentre abbiamo per ora soltanto il ricordato articolo 100 delle norme di attuazione del codice civile stesso), che andare a pregiudicare quella che può essere una riorganizzazione di una materia delicatissima, importantissima, che ha tutta la sua autonomia, attraverso un inserto di carattere così generale come i registri, previsti da leggi speciali per l'espletamento delle funzioni dei servizi svolti dall'amministrazione della giustizia, mi sembrerebbe estremamente negativo.

Sappiamo che vi sono disegni di legge, schemi in una determinata direzione, fondati proprio sulle specifiche esigenze del registro delle imprese ed anche sulle esperienze di automazione che si sono fatte in questo campo. Il sottosegretario Bausi ha fatto riferimento alle Camere di commercio, dove effettivamente si è dovuto istituire questo registro delle ditte con una automazione completa, che non pretende in alcun modo di sostituirsi nè come localizzazione nè a nessun altro fine a quello che saranno i registri, i quali dovranno trovarsi, viceversa, come giustamente il sottosegretario Bausi ha detto, presso il tribunale. Ma oggi un sistema di automazione esiste, funziona e ha funzionato anche egregiamente aiutando nei processi di mafia. Infatti, se non vi fosse stato questo registro delle ditte, le difficoltà in quei processi sarebbero state assai maggiori per quanto riguarda l'identificazione delle imprese, poichè hanno certamente rilievo anch'esse ai fini dei procedimenti penali.

Non pregiudichiamo — questo dice sostanzialmente tale esclusione — un settore dell'automazione in corso, per il quale già vi sono progetti estremamente specifici e che sono mirati proprio a quelle specifiche esigenze del registro delle imprese. E non pregiudichiamo soprattutto che si possa mettere in opera finalmente una norma che era prevista in una legge del 1942 e che non è mai stata attuata. Attuiamo questa separazione. Lasciamo al nuovo legislatore qualcosa e non invadiamo, con la decretazione d'urgenza campi che non hanno niente a che vedere con il codice di procedura penale come tale, anche se possono interessare, come giustamente diceva il rappresentante del Governo, la giustizia penale. Approviamo questa clausola di esclusione che domani potrebbe anche risultare puramente temporanea, nel senso che anche questi registri potrebbero benissimo venire ad essere considerati nello stesso quadro della tenuta in forma automatizzata, oggi genericamente prevista nell'articolo 8. Ma non pregiudichiamo un lavoro in corso, che ha una sua specifica dimensione, che ha tutta una sua autonomia e che riposa su presupposti molto diversi da quelli dell'urgenza della messa in moto del nuovo

processo penale, che dovrebbe pure guidarci in queste valutazioni.

Quindi, esprimo parere favorevole all'emendamento 8.1, raccomandandone l'approvazione all'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Lipari e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 9.

*(Compenso per impegno straordinario del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie)*

1. Per fronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro connesse con gli adempimenti relativi ai processi penali di particolare rilevanza, nei quali il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ivi applicato ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente disciplina per il lavoro straordinario, è autorizzata, in deroga alla vigente normativa, l'attribuzione di un numero complessivo di ore pari a non oltre 264.000 annue, da assegnarsi sulla base delle richieste avanzate da ciascuna corte d'appello e procura generale.

2. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 70 ore mensili.

3. L'onere finanziario è valutato in lire 1.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 1, dopo le parole: «vigente normativa» inserire le seguenti: «a partire dal 1° gennaio 1987».*

9.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

VASSALLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, ritengo di averlo già illustrato nel corso della relazione da me svolta.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che il testo degli articoli 10 e 11 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 10.

##### *(Onere finanziario)*

1. All'onere derivante dall'attuazione del decreto-legge valutato complessivamente in lire 46.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 11.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 129, recante interventi in materia di riforma del processo penale».

**È approvato.**

#### **Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 2325 e autorizzazione alla relazione orale**

LAI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAI. Signor Presidente, a nome della 6<sup>a</sup> Commissione permanente che ha esaminato nel merito il disegno di legge n. 2325, subito dopo la pronunzia dell'Assemblea circa la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza, disegno di legge concernente: «Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, recante misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle Camere di commercio», chiedo ai sensi dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento che il Senato proceda immediatamente all'esame di detto disegno di legge, autorizzandomi a svolgere la relazione orale.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni, la richiesta del senatore Lai è accolta,

e pertanto egli è autorizzato a riferire oralmente.

**Approvazione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, recante misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle Camere di commercio» (2325) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, recante misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle Camere di commercio», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame che reca misure urgenti per la corresponsione alle regioni e ad altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi, nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR e contributi straordinari alle Camere di commercio, è sostanzialmente costituito dallo stralcio di alcuni articoli normalmente presenti in precedenti leggi sulla finanza locale o in quelle finanziarie con i quali si procedeva annualmente a prorogare il regime transitorio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, al fine di assicurare ad alcuni enti l'erogazione di somme sostitutive dei tributi soppressi con la riforma tributaria.

Il provvedimento si presenta come una normativa di accompagnamento collegata alla legge finanziaria 1987 e serve ad erogare la provvista monetaria alle regioni a statuto ordinario, alle Camere di commercio, alle aziende di soggiorno, alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

È bene precisare che il decreto-legge in discussione non cita, volutamente, le regioni a statuto speciale, quali la Valle d'Aosta, la Sardegna e il Friuli-Venezia Giulia, perchè il loro ordinamento è stato nel frattempo coordinato con i principi della riforma tributaria, nel quadro dell'autonomia finanziaria regionale, con specifiche leggi ed in tal modo è venuto a mancare il presupposto del finanziamento sostitutivo transitorio.

È stata esclusa anche la Sicilia che, ai sensi del proprio statuto, gode di un regime particolare di autonomia finanziaria.

Passando all'esame degli articoli del decreto-legge si evince che l'articolo 1, oltrechè prorogare il termine relativo alla facoltà di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive erogate, provvede a prorogare fino al 31 dicembre 1987 il citato regime transitorio nei confronti delle Camere di commercio, delle aziende di soggiorno, della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Di conseguenza è prorogato, alla data del 31 dicembre 1987, il termine per la corresponsione dei contributi che le regioni, le province ed i comuni sono tenuti per legge a corrispondere ad enti con riferimento ai tributi soppressi.

Con l'articolo 2 vengono quantificate le somme sostitutive dei tributi soppressi dovute alla regione Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo. Dette somme sono parametrize a quelle attribuite per l'anno 1986, incrementate del tasso programmato di inflazione, e cioè del 4 per cento per l'anno 1987.

L'articolo 3 disciplina il finanziamento delle Camere di commercio prevedendo il solito meccanismo di crescita, cioè il 4 per cento, sui trasferimenti avvenuti nell'anno 1986 sia per le entrate sostitutive di tributi soppressi che per il contributo attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici statali decentrati.

L'articolo 3 prevede inoltre un incremento delle fonti di entrata delle Camere di commercio attraverso l'adeguamento del diritto annuale e di quello fisso per la pubblicazione degli atti nel BUSARL e l'aggiornamento

delle sanzioni amministrative relative alla iscrizione al registro delle ditte e ad alcune infrazioni alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Con l'articolo 4, per effetto di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che stabilisce l'acquisizione, a decorrere dal 1986, del gettito ILOR al bilancio dello Stato, si dispone l'attribuzione di somme sostitutive, sempre per il 1987, a favore delle regioni a statuto ordinario e delle aziende di soggiorno e turismo. L'attribuzione viene sempre disposta con il solito meccanismo di crescita, per cui agli enti destinatari dell'erogazione verranno corrisposte somme di importo pari a quelle del 1986 incrementate del tasso programmato di inflazione, vale a dire del 4 per cento.

Con l'articolo 5 si provvede infine all'indicazione dei mezzi di copertura del provvedimento.

Il decreto-legge in esame ha ricevuto un generale consenso in sede di merito, presso la 6<sup>a</sup> Commissione permanente in sede referente. Pertanto ne propongo l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale do la parola al rappresentante del Governo.

**TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro.** Ringrazio il senatore Lai per la sua relazione e raccomando l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, recante misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle Camere di commercio.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

#### Art. 1.

1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1987 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonchè delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1987. Per l'anno 1987 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1986 maggiorata del 4 per cento.

3. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1987.

#### Art. 2.

1. Per l'anno 1987 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1986, ai sensi del comma 13 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, aumentate del 4 per cento.

2. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate, per l'anno 1987, in

conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Per l'anno 1987 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1986, ai sensi del comma 15 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, aumentate del 4 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

#### Art. 3.

1. Per l'anno 1987 le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari a lire 311.025 milioni. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata secondo le modalità e i criteri richiamati nell'articolo 5, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 18 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è corrisposto, per l'anno 1987, in misura pari a quella stabilita per l'anno 1986 aumentata del 4 per cento.

3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di perso-

ne, delle società cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'articolo 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato.

4. La tariffa di cui alla voce 13 (visure) dell'allegato al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, modificata, da ultimo, dall'articolo 5, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è unificata in lire 3.000.

5. Il diritto fisso di cui al comma 8, lettera b), dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, quale modificato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevato a lire 70.000.

6. L'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 4 novembre 1981, n. 630, è elevato a lire 300.000, ed è ridotto a lire 60.000 quando l'adempimento nella presentazione delle denunce avviene entro trenta giorni dai termini fissati.

7. L'importo minimo delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 39, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, quale modificato per effetto degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è elevato a lire 200.000.

8. La tabella allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, modificata dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, integrata dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, modificata, da ultimo, dall'articolo 5, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente integrata con la seguente voce:

«20) diritto d'istruttoria per istanze dirette ad ottenere la licenza di panificazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 ..... lire 150.000».



9. È abrogato il secondo comma dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

Art. 4.

1. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, disposta dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono attribuite alle regioni a statuto ordinario dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1987, somme di importo pari a quelle spettanti per il 1986, ai sensi del comma 16 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, maggiorate del 4 per cento. Alle aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite, per l'anno 1987, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1986 ai sensi del comma 16 del medesimo articolo 5, aumentate del 4 per cento.

2. In caso di estinzione delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le somme loro spettanti ai sensi del comma 1 sono attribuite alle rispettive regioni.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 631.570 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante «Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

**Ordine del giorno  
per la seduta di giovedì 7 maggio 1987**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 7 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 101, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia (2284)

2. Conversione in legge del decreto-legge 16 aprile 1987, n. 146, recante disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2314).

La seduta è tolta (ore 19,20).

DOTT. PIERO CALANDRA

Consigliere preposto alla direzione  
del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 590**Domande di autorizzazione  
a procedere in giudizio, trasmissione**

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 29 aprile 1987, ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Castelli, per il reato di cui agli articoli 81 e 368 del codice penale (calunnia) (*Doc. IV, n. 82*).

**Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 2 maggio 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, il bilancio della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), per l'esercizio 1986 (*Doc. XLIX-quater, n. 3*).

Detto documento sarà inviato alla 6ª e alla 10ª Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 4 maggio 1987, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 14 aprile 1987 del Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della Marina militare.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

**Corte dei conti, trasmissione di relazioni  
sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 29 e 30 aprile 1987, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), per l'esercizio 1985 (*Doc. XV, n. 141*);

dell'Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, per gli esercizi 1984 e 1985 (*Doc. XV, n. 142*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

**Interrogazioni, annuncio**

CONSOLI, CANNATA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza della grave situazione di crisi produttiva ed occupazionale del settore dell'edilizia e delle opere pubbliche nella provincia jonica;

se è, in particolare, informato della grave condizione in cui si trovano circa 2.800 lavoratori edili in disoccupazione speciale, i quali, mentre non possono percepire l'indennità essendo scaduto il 12 aprile 1987 il periodo autorizzato, non possono essere altresì avviati al lavoro per carenza di programmi e per ritardi di cantierizzazione delle opere già finanziate;

se intende intervenire per autorizzare ulteriori sei mesi di disoccupazione speciale a partire dal 13 aprile 1987, come da richiesta avanzata con parere favorevole dell'URLMO di Bari e per sollecitare la cantierizzazione ed il finanziamento di opere pubbliche al fine di fronteggiare la crisi occupazionale del settore.

(4-03926)

D'AMELIO. — *Ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso che il Parlamento non ha potuto convertire in legge il decreto-legge n. 52 del 28 febbraio 1987, già approvato dal Senato, recante norme per la proroga dei termini per l'attuazione degli interventi nelle zone colpite dal terremoto della Basilicata, della Campania e della Puglia;

considerato che il Governo ha reiterato il provvedimento, presentando alla Camera il decreto-legge n. 79 del 13 marzo 1987 che è stato esaminato ed approvato dalle Commissioni riunite bilancio e lavori pubblici;

rilevato che, ove il Parlamento non riuscisse a convertire quel decreto alla scadenza prevista, si creerebbe un preoccupante vuoto legislativo che, di fatto, bloccherebbe la difficile opera di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto, proprio nel momento più delicato in cui si richiede un impegno massiccio per la ricostruzione e lo sviluppo di quelle aree;

accertato che la speciale Commissione del Senato per gli interventi nelle aree terremotate aveva ribadito l'assoluta indispensabilità di norme quali:

1) quelle per la riapertura dei molteplici termini scaduti o che stanno per scadere;

2) quelle che consentono ai coltivatori diretti, agli assegnatari degli enti di sviluppo, ai proprietari, ai coloni e ai conduttori di fondo agricolo di poter accedere ai benefici delle leggi per riparare o ricostruire gli immobili agricoli e loro pertinenze;

3) quelle che consentono alle imprese artigiane di concorrere all'assegnazione dei lavori di importo fino a 300 milioni di lire;

4) quelle che consentono ai comuni disastri, gravemente danneggiati e danneggiati di accedere ai contributi previsti per la realizzazione dei piani urbanistici, di quelli per il recupero del centro storico, nonché dei piani per gli interventi produttivi (PIP) o per l'acquisto di immobili di particolare interesse storico-artistico da destinare ad uso pubblico;

visto che il Senato aveva già approvato dette norme,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intenda promuovere il Governo per evitare che si verifichi il temuto vuoto legislativo che avrebbe effetti bloccanti sulle amministrazioni dei comuni terremotati, effetti negativi sull'attività della ricostruzione e riflessi paurosi sulla già tanto compromessa economia delle regioni terremotate.

(4-03927)

**BOZZELLO VEROLE.** — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste.* —

Premesso:

che nella regione Piemonte le province di Cuneo e Vercelli hanno già provveduto ad effettuare i rimborsi IVA relativi all'anno 1983;

che per la provincia di Torino si sta invece pagando il rimborso relativo al 1984, mentre nulla è stato fatto per l'anno 1983,

si chiede di conoscere:

se corrisponde al vero la notizia in base alla quale l'ufficio IVA di Torino ha bloccato ogni rimborso per il 1983 a causa di speculazioni di allevatori e commercianti di bestiame importato in Italia;

se, nel caso in cui ci siano stati illeciti e speculazioni, non si ritenga più opportuno intervenire per il recupero direttamente nei confronti di chi ha commesso tali violazioni senza penalizzare ingiustamente gli onesti operatori.

(4-03928)